

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2003/C 275/01	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-301/96: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Decisione 96/666/CE — Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale»)	1
2003/C 275/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-176/99 P: ARBED SA contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle — Comunicazione degli addebiti»)	1
2003/C 275/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-179/99 P: Eurofer ASBL contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)	2
2003/C 275/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-182/99 P: Salzgitter AG contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)	2

IT

2

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-194/99 P: Thyssen Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)	3
2003/C 275/06	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-196/99 P: Siderúrgica Aristrain Madrid SL contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)	3
2003/C 275/07	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-198/99 P: Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)	3
2003/C 275/08	Sentenza della corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-199/99 P: Corus UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)	4
2003/C 275/09	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nelle cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P: Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti di Stato — Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile»)	4
2003/C 275/10	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-322/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi («Inadempimento — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Art. 5, nn. 4 e 5, e allegati II, A, 1), 2), 4) e 6), e III, punti 1,2) e 3), e 2 — Capacità dei depositi per effluenti di allevamento — Limitazione dell'applicazione al terreno dei fertilizzanti basata su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione — Garanzia che la quantità di effluenti di allevamento non superi un determinato quantitativo per ettaro — Regole contenute nel codice di buona pratica agricola e che riguardano i periodi, le condizioni e le procedure di applicazione al terreno dei fertilizzanti — Obbligo di adottare tutte le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie»)	5
2003/C 275/11	Sentenza della Corte 23 settembre 2003 nella causa C-30/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata trasposizione, per quanto riguarda Gibilterra, delle direttive 67/548/CEE e 87/18/CEE (settore delle sostanze chimiche pericolose), 93/12/CEE (settore dei combustibili liquidi); 79/113/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE, 86/594/CEE e 86/662/CEE (settore delle emissioni sonore); 94/62/CEE (settore dei rifiuti di imballaggi) e 97/35/CE (settore dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati)»)	5

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/12	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 25 settembre 2003 nella causa C-58/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Special Commissioners of Income Tax): Océ van der Grinten NV contro Commissioners of Inland Revenue («Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Società madri e figlie di Stati membri diversi — Nozione di trattenuta alla fonte»)	7
2003/C 275/13	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-76/01 P: Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) e a. («Ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Dumping — Mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi — Assenza della maggioranza semplice necessaria per l'adozione del regolamento — Decorrenza del termine di inchiesta antidumping — Nozione di atto impugnabile — Obbligo di motivazione»)	7
2003/C 275/14	Sentenza della Corte 23 settembre 2003 nella causa C-78/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik eV (BGL) contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'Hauptzollamt Friedrichshafen («Libera circolazione delle merci — Operazione di transito esterno — Circolazione con carnet TIR — Infrazioni o irregolarità — Possibilità, per un'associazione garante, di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata commessa — Termine per fornire la prova — Esistenza, per lo Stato membro che ha constatato l'infrazione o l'irregolarità, dell'obbligo di ricercare tale luogo»)	8
2003/C 275/15	Sentenza della Corte 23 settembre 2003 nella causa C-109/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Immigration Appeal Tribunal): Secretary of State for the Home Department contro Hacene Akrich («Libera circolazione dei lavoratori — Cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di uno Stato membro — Coniuge colpito da divieto di ingresso e di soggiorno in tale Stato membro — Stabilimento temporaneo della coppia in un altro Stato membro — Stabilimento ai fini di conferire al coniuge il diritto di ingresso e di soggiorno nel primo Stato membro in forza del diritto comunitario — Abuso»)	9
2003/C 275/16	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-147/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH contro Abgabenberufungskommission Wien («Imposte indirette — Imposta sulla vendita di bevande alcoliche — Incompatibilità con il diritto comunitario — Ripetizione dell'imposta») .	10
2003/C 275/17	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-167/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Kantongerecht te Amsterdam): Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, contro Inspire Art Ltd («Artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE — Società costituita in uno Stato membro e che opera in un altro Stato membro — Applicazione del diritto societario dello Stato membro di stabilimento diretta a proteggere gli interessi dei terzi»)	10
2003/C 275/18	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nelle cause riunite C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P: International Power plc, British Coal Corporation, PowerGen (UK) plc, Commissione delle Comunità europee contro National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO) («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Rigetto di una denuncia relativa alla pretesa applicazione di prezzi di acquisto discriminatori e di canoni illeciti — Competenza della Commissione»)	11

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/19	Sentenza della Corte 23 settembre 2003 nella causa C-192/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca («Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 e 30 CE — Divieto di commercializzazione di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti vitamine e minerali — Giustificazione — Tutela della salute — Esigenza nutrizionale»)	12
2003/C 275/20	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 settembre 2003 nella causa C-201/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Maria Walcher contro Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark («Tutela dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro — Ambito d'applicazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE — Giurisprudenza nazionale in merito ai prestiti dei soci configurabili come conferimenti di capitale — Decadenza totale dai diritti)	12
2003/C 275/21	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-224/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Gerhard Köbler contro Repubblica d'Austria («Parità di trattamento — Retribuzione dei professori universitari — Discriminazione indiretta — Indennità di anzianità — Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili — Violazioni imputabili a un organo giurisdizionale nazionale»)	13
2003/C 275/22	Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-232/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Politierechtbank te Mechelen): Procedimento penale contro Hans van Lent, («Libera circolazione dei lavoratori — Leasing di autovetture — Obbligo di immatricolare l'autovettura nello Stato membro di residenza del lavoratore»)	14
2003/C 275/23	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-239/01: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee («Agricoltura — FEAOG — Annullamento parziale del regolamento (CE) n. 690/2001 — Misure speciali di sostegno nel settore delle carni bovine — Regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce un co-finanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri») ..	14
2003/C 275/24	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-405/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo): Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española contro Administración del Estado, con l'intervento di: Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) («Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39, n. 4, CE — Impieghi nella pubblica amministrazione — Capitani e comandanti in seconda di navi della Marina mercantile — Attribuzione della potestà d'imperio a bordo — Posti riservati ai cittadini dello Stato di bandiera — Posti aperti ai cittadini di altri Stati membri a condizione di reciprocità»)	15
2003/C 275/25	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-411/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal d'instance de Metz): GEFCO SA, contro Receveur principal des douanes («Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione — Regime di perfezionamento passivo — Esenzione dai dazi all'importazione applicati ai prodotti compensatori — Importo deducibile in caso di errata indicazione di una voce doganale nella dichiarazione di esportazione temporanea delle merci — Inadempimento rimasto senza alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo»)	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/26	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 settembre 2003 nella causa C-437/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/12/CEE e 92/81/CEE — Imposta sugli oli lubrificanti — Accisa sugli oli minerali»)	16
2003/C 275/27	Sentenza della Corte 23 settembre 2003 nella causa C-452/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Margarethe Ospelt e Schlössle Weissenberg Familienstiftung («Libera circolazione dei capitali — Art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Art. 40 e allegato XII dell'accordo SEE — Procedura di autorizzazione preliminare degli acquisti di terreni agricoli e silvicoli — Ammissibilità — Condizioni»)	16
2003/C 275/28	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-47/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht): Albert Anker, Klaas Ras, Alvertus Snoek contro Repubblica federale di Germania («Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39, n. 4, CE — Impieghi nella pubblica amministrazione — Comandanti di navi da pesca — Attribuzione dell'esercizio di pubblici poteri a bordo — Impieghi riservati ai cittadini dello Stato di bandiera»)	17
2003/C 275/29	Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 settembre 2003 nella causa C-67/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda («Inadempimento di uno Stato — Art. 5 della direttiva 79/923/CEE — Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura — Programma per ridurre l'inquinamento»)	17
2003/C 275/30	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 settembre 2003 nella causa C-74/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/94/CE — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)	18
2003/C 275/31	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 11 settembre 2003 nella causa C-77/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Sigmaringen): Erika Steinicke contro Bundesanstalt für Arbeit («Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Direttiva 76/207/CEE — Discriminazione indiretta — Giustificazione obiettiva»)	18
2003/C 275/32	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-93/02 P: Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 96/22/CE — Divieto di impiegare talune sostanze ad effetto ormonico — Divieto di importare, a partire da paesi terzi, carni provenienti da animali da azienda ai quali sono state somministrate tali sostanze — Ricorso per risarcimento danni — Effetto diretto dell'Accordo che istituisce l'OMC e degli accordi ad esso collegati — Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie — Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC»)	19

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/33	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-94/02 P: <i>Établissements Biret et Cie SA</i> contro Consiglio dell'Unione europea («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 96/22/CE — Divieto di impiegare talune sostanze ad effetto ormonico — Divieto di importare, a partire da paesi terzi, carni provenienti da animali da azienda ai quali sono state somministrate tali sostanze — Ricorso per risarcimento danni — Effetto diretto dell'Accordo che istituisce l'OMC e degli accordi ad esso collegati — Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie — Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC»)	19
2003/C 275/34	Sentenza della Corte 30 settembre 2003 nella causa C-140/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords): Regina, su domanda della S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e a., contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, intervenienti: Cypfruvex (UK) Ltd e Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd («Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela sanitaria dei vegetali — Direttiva 77/93/CEE — Introduzione nella Comunità di vegetali originari di paesi terzi e soggetti a prescrizioni particolari — Requisiti particolari che non possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quello di origine — Apposizione di un adeguato marchio d'origine sull'imballaggio dei vegetali — Costatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne dall'organismo nocivo interessato»)	20
2003/C 275/35	Sentenza della Corte 2 ottobre 2003 nella causa C-148/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Carlos Garcia Avello contro Stato belga («Cittadinanza dell'Unione europea — Trasmissione del cognome — Figli di cittadini di Stati membri — Doppia cittadinanza»)	20
2003/C 275/36	Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 settembre 2003 nella causa C-170/02 P: Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso per carenza — Concorrenza — Denuncia — Controllo delle operazioni di concentrazione — Presa di posizione ai sensi dell'art. 232 CE — Irricevibilità»)	21
2003/C 275/37	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 settembre 2003 nella causa C-323/02: Commissione delle Comunità europee contro Hydrowatt SARL («Clausola compromissoria — Inadempimento di un contratto — Risoluzione — Restituzione di somme anticipate — Interessi»)	21
2003/C 275/38	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-348/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 1999/13/CE»)	22
2003/C 275/39	Sentenza della Corte (Prima Sezione) 2 ottobre 2003 nella causa C-89/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo («Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/15/CEE»)	22
2003/C 275/40	Causa C-208/03 P: Ricorso proposto il 15 maggio 2003 (telex del 10 maggio 2003) dal sig. J.M. Le Pen contro la sentenza pronunciata il 10 aprile 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-353/00 tra il sig. J.M. Le Pen e il Parlamento europeo, sostenuto dalla Repubblica francese ...	23

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/41	Causa C-299/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 4 luglio 2003, nella causa ditta Orthica B.V. contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen	24
2003/C 275/42	Causa C-316/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 3 luglio 2003, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen	25
2003/C 275/43	Causa C-317/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 7 luglio 2003, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen	27
2003/C 275/44	Causa C-318/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 8 luglio 2003, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen	28
2003/C 275/45	Causa C-372/03: Ricorso proposto il 2 settembre 2003 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania	30
2003/C 275/46	Causa C-380/03: Ricorso della Repubblica federale di Germania contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 10 settembre 2003 (fax: 9 settembre 2003)	31
2003/C 275/47	Causa C-382/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda), con ordinanza 2 aprile 2003, nella causa tra Ryanair Ltd e Aer Rianta cpt ..	32
2003/C 275/48	Causa C-385/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 30 luglio 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG	32
2003/C 275/49	Causa C-388/03: Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 5 settembre 2003	32

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
2003/C 275/50	Causa C-397/03 P: Ricorso della Archer Daniels Midland Company e della Archer Daniels Midland Ingredients Limited proposto il 24 settembre 2003 contro la sentenza pronunciata il 9 luglio 2003 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Limited c/ Commissione delle Comunità europee	33
2003/C 275/51	Causa C-398/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus, con ordinanza 2 settembre 2003, nella causa E. Gavrielides Oy	34
2003/C 275/52	Causa C-399/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 settembre 2003	35
2003/C 275/53	Causa C-400/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Paris 7ème, con ordinanza 21 agosto 2003, nella causa Waterman SA contro Directeur général des douanes et droits indirects	36
2003/C 275/54	Causa C-404/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance du Mans, con ordinanza 8 settembre 2003, nella causa Procureur de la République contro Olivier Dupuy e Hervé Rouvre	36
2003/C 275/55	Causa C-407/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 29 settembre 2003	36
2003/C 275/56	Causa C-408/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 30 settembre 2003	37
2003/C 275/57	Causa C-409/03: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 15 luglio 2003, nella causa SEPA Société d'Exportation des Produits Agricoles S.A. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas	38
2003/C 275/58	Causa C-413/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, presentato il 2 ottobre 2003	38
2003/C 275/59	Causa C-414/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 2 ottobre 2003	39
2003/C 275/60	Causa C-416/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 3 ottobre 2003	39
2003/C 275/61	Causa C-417/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 3 ottobre 2003	39

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/62	Causa C-418/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 3 ottobre 2003	40
2003/C 275/63	Causa C-419/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 3 ottobre 2003	40
2003/C 275/64	Causa C-420/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3 ottobre 2003	41
2003/C 275/65	Causa C-421/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 3 ottobre 2003	41
2003/C 275/66	Causa C-422/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 3 ottobre 2003	41
2003/C 275/67	Causa C-423/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 3 ottobre 2003	42
2003/C 275/68	Causa C-424/03: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 3 ottobre 2003	42
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2003/C 275/69	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003 nella causa T-137/01: Stadtsportverband Neuss eV contro Commissione delle Comunità europee («Ricorso d'annullamento — Programma Eurathlon — Contributo finanziario comunitario — Restituzione parziale — Obbligo di motivazione — Metodo di calcolo — Prescrizione — Spese non imputabili»)	43
2003/C 275/70	Sentenza del Tribunale di primo grado 17 settembre 2003 nelle cause riunite T-309/01 e T-239/02: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH e Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH contro Commissione delle Comunità europee («Contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione — Condizioni — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 2913/92 — Errore riconoscibile — Diligenza — Regolamento (CE) n. 774/94 — Nomenclatura combinata — Contingenti tariffari OMC»)	43
2003/C 275/71	Sentenza del Tribunale del primo grado 18 settembre 2003 nella causa T-321/01: Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee («Cooperazione allo sviluppo — Cofinanziamento comunitario di azioni condotte da ONG — Inidoneità di una ONG — Rigetto della domanda di cofinanziamento»)	43

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/72	Sentenza del Tribunale del primo grado 17 settembre 2003 nella causa T-71/02: Classen Holding KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) («Marchio comunitario — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Requisiti di forma — Presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso — Termine di presentazione della richiesta di restituito in integrum — Artt. 59 e 78 del regolamento (CE) n. 40/94»)	44
2003/C 275/73	Sentenza del Tribunale del primo grado 17 settembre 2003 nella causa T-76/02: Mara Messina contro Commissione delle Comunità europee («Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Accesso ai documenti — Negata divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro in assenza di previo accordo dello Stato medesimo»)	44
2003/C 275/74	Sentenza del Tribunale del primo grado 25 giugno 2003 nella causa T-41/01: Rafael Pérez Escolar contro Commissione delle Comunità europee («Aiuti concessi dagli Stati — Denuncia — Ricorso per carenza — Legittimazione ad agire — Ricevibilità»)	45
2003/C 275/75	Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 luglio 2003 nella causa T-371/02: Bernard Barbé contro Parlamento europeo (Procedimento di pignoramento della retribuzione — Mancato versamento al creditore pignorante delle trattenute sulle retribuzioni precedenti alla manleva del pignoramento — Irricevibilità manifesta) ...	45
2003/C 275/76	Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado 5 agosto 2003 nella causa T-79/03 R: Industrie riunite odolesi Spa (IRO) contro Commissione delle Comunità europee («Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza — Insussistenza»)	45
2003/C 275/77	Causa T-301/03: Ricorso della Canali Ireland Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 29 agosto 2003	46
2003/C 275/78	Causa T-303/03: Ricorso della Lidl Stiftung & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 4 settembre 2003	46
2003/C 275/79	Causa T-305/03: Ricorso della OpusDent GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), proposto l'8 settembre 2003	47
2003/C 275/80	Causa T-309/03: Ricorso di Manuel Camós Graus contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 settembre 2003	47
2003/C 275/81	Causa T-311/03: Ricorso della Nürburgring GmbH contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 settembre 2003	48



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 275/82	Causa T-313/03: Ricorso della sig.ra Annelies Keyman contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 settembre 2003	49
2003/C 275/83	Causa T-314/03: Ricorso della società Musée Grévin contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 settembre 2003	49
2003/C 275/84	Causa T-320/03: Ricorso della Citicorp contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 15 settembre 2003	50
2003/C 275/85	Causa T-321/03: Ricorso della Juckem GmbH e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 settembre 2003	50
2003/C 275/86	Causa T-323/03: Ricorso di La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 12 settembre 2003	51
2003/C 275/87	Causa T-324/03: Ricorso del sig. Heinrich Winter contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 settembre 2003	52
2003/C 275/88	Causa T-328/03: Ricorso della O ₂ (Germany) GmbH & Co. OHG contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 25 settembre 2003	52
2003/C 275/89	Causa T-329/03: Ricorso di Ricci Fabio Andrés contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 25 settembre 2003	53
2003/C 275/90	Cancellazione parziale nella causa T-33/01	54
2003/C 275/91	Cancellazione dal ruolo della causa T-58/02	54
2003/C 275/92	Cancellazione dal ruolo della causa T-143/03 R	54

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

2003/C 275/93	Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> GU C 264 dell'1.11.2003	55
---------------	---	----

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-301/96: Repubblica federale di Germania
contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Decisione 96/666/CE — Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale»)

(2003/C 275/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-301/96, Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e T. Oppermann) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor K.-D. Borchardt, assistito dall'avv. M. Núñez Müller), sostenuta da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor J.E. Collins) avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (GU L 308, pag. 46), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 336 del 9.11.1996.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-176/99 P: ARBED SA contro Commissione
delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle — Comunicazione degli addebiti»)

(2003/C 275/02)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella
«Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-176/99 P, ARBED SA con sede in Lussemburgo, (avvocati: A. Vandencastelee) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-137/94, ARBED/Commissione (Racc. pag. II-303), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, avv. J.-Y. Art), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-137/94, ARBED/Commissione, è annullata.
- 2) La decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle, è annullata nella parte riguardante la ARBED SA.
- 3) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese relative sia al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado che al presente giudizio.

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-179/99 P: Eurofer ASBL contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)

(2003/C 275/03)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-179/99 P, Eurofer ASBL, con sede in Lussemburgo (Lussemburgo), (avvocato: N. Koch), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-136/94, Eurofer/Commissione (Racc. pag. II-263), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, avv. H.-J. Freund), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Eurofer ASBL è condannata alle spese.

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-182/99 P: Salzgitter AG contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)

(2003/C 275/04)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-182/99 P, Salzgitter AG, già Preussag Stahl AG, con sede in Salzgitter (Germania), (avvocati: gli avv. H. Satzky e C. Frick) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-148/94, Preussag/Commissione (Racc. pag. II-613), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, avv. H.-J. Freund), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Salzgitter AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****2 ottobre 2003****nella causa C-194/99 P: Thyssen Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)**

(2003/C 275/05)

*(Lingua processuale: il tedesco)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-194/99 P, Thyssen Stahl AG, con sede in Duisburg (Germania) (avvocato: l'avv. F. Montag), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione (Racc. pag. II-347), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, avv. H.-J. Freund), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Thyssen Stahl AG è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****2 ottobre 2003****nella causa C-196/99 P: Siderúrgica Aristrain Madrid SL contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)**

(2003/C 275/06)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-196/99 P, Siderúrgica Aristrain Madrid SL con sede in Madrid (Spagna) (avvocati: gli avv.ti A. Creus

Carreras e N. Lacalle Mangas), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-156/94, Aristrain/Commissione (Racc. pag. II-645), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, l'avv. J. Rivas de Andrés), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-156/94, Aristrain/Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle, infondato per quanto riguarda la condanna della Siderúrgica Aristrain Madrid SL a pagare un'ammenda commisurata anche al comportamento della Aristrain Olaberría SL.*
- 2) *L'impugnazione è respinta per il resto.*
- 3) *La causa è rinviata al Tribunale di primo grado.*
- 4) *La decisione sulle spese è riservata.*

⁽¹⁾ GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE**(Quinta Sezione)****2 ottobre 2003****nella causa C-198/99 P: Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)**

(2003/C 275/07)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nel procedimento C-198/99 P, Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa), con sede in Avilés (Spagna), (avvocati: gli avv.ti S. Martínez Lage e J. Pérez-Bustamante Köster), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza

pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-157/94, Ensidesa/Commissione (Racc. pag. II-707), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, avv. J. Rivas de Andrés) la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Empresa Nacional Siderúrgica SA (Ensidesa) è condannata alle spese.*

(¹) GU C 299 del 16.10.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-199/99 P: Corus UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Accordi e pratiche concordate — Produttori europei di putrelle»)

(2003/C 275/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-199/99 P, Corus UK Ltd, già British Steel plc, con sede in Londra (Regno Unito), (avvocati: signori P. Collins e M. Levitt, solicitors) avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-151/94, British Steel/Commissione (Racc. p. II-629), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J. Currall e W. Wils, signor J. Flynn, barrister), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: C. Stix-Hackl, cancelliere: M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Corus UK Ltd è condannata alle spese.*

(¹) GU C 204 del 17.7.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nelle cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P: Freistaat Sachsen, Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti di Stato — Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania — Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro — Sviluppo economico regionale — Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile»)

(2003/C 275/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-57/00 P e C-61/00 P, Freistaat Sachsen, rappresentato dall'avv. J. Sedemund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (causa C-57/00 P), Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH, rappresentate dall'avv. M. Schütte, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (causa C-61/00 P) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 15 dicembre 1999, nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione (Racc. pag. II-3663), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor K.-D. Borchardt, avv. M. Núñez-Müller) con domicilio eletto in Lussemburgo, Repubblica federale di Germania (agente: signor T. Oppermann) e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Il Freistaat Sachsen è condannato alle spese nella causa C-57/00 P.*
- 3) *La Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH sono condannate alle spese nella causa C-61/00 P.*

4) *La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 163 del 10.6.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-322/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi (¹)

(«Inadempimento — Direttiva 91/676/CEE — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Art. 5, nn. 4 e 5, e allegati II, A, 1), 2), 4) e 6), e III, punti 1,2) e 3), e 2 — Capacità dei depositi per effluenti di allevamento — Limitazione dell'applicazione al terreno dei fertilizzanti basata su un equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal terreno e dalla fertilizzazione — Garanzia che la quantità di effluenti di allevamento non superi un determinato quantitativo per ettaro — Regole contenute nel codice di buona pratica agricola e che riguardano i periodi, le condizioni e le procedure di applicazione al terreno dei fertilizzanti — Obbligo di adottare tutte le misure aggiuntive o le azioni rafforzate necessarie»)

(2003/C 275/10)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-322/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e C. van Hauwaert) contro Regno dei Paesi Bassi (agente: signora J. G. M. van Bakel), avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non adottando le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative previste dagli artt. 4 e 5, nn. 4 e 5, dall'allegato II A, 1), 2), 4) e 6), nonché dall'allegato III, punti 1,2) e 3), e 2, della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale direttiva, la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, si deve concludere che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie previste:*

— *dal combinato disposto dell'art. 5, n. 4, lett. a), e dell'allegato III, punti 1, sub 2) e 3), e 2), della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;*

— *dal combinato disposto dell'art. 5, n. 4, lett. b), dell'art. 4, n. 1, lett. a), della stessa direttiva e dell'allegato II, A, 1), 2), 4) e 6), di questa, e*

— *dall'art. 5, n. 5, della detta direttiva,*

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della direttiva 91/676.

2) *Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.*

(¹) GU C 335 del 25.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

23 settembre 2003

nella causa C-30/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (¹)

(«Inadempimento da parte di uno Stato — Mancata trasposizione, per quanto riguarda Gibilterra, delle direttive 67/548/CEE e 87/18/CEE (settore delle sostanze chimiche pericolose), 93/12/CEE (settore dei combustibili liquidi); 79/113/CEE, 84/533/CEE, 84/534/CEE, 84/535/CEE, 84/536/CEE, 84/537/CEE, 84/538/CEE, 86/594/CEE e 86/662/CEE (settore delle emissioni sonore); 94/62/CEE (settore dei rifiuti di imballaggi) e 97/35/CE (settore dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati)»)

(2003/C 275/11)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-30/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor R.B. Wainwright) sostenuta da Regno di Spagna (agente: signora R. Silva de Lapuerta) contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: R. Magrill, assistita dal signor D. Wyatt QC), avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che, non adottando, per quanto riguarda Gibilterra, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi:

- alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196, pag. 1), come modificata dalla direttiva della Commissione 5 dicembre 1997, 97/69/CE (GU L 343, pag. 19);
 - alla direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 87/18/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU 1987 L 15, pag. 29);
 - alla direttiva del Consiglio 23 marzo 1993, 93/12/CEE, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 74, pag. 81), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/70/CE (GU L 350, pag. 58);
 - alla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/113/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri (GU L 33, pag. 15), come modificata dalla direttiva della Commissione 11 luglio 1985, 85/405/CEE (GU L 233, pag. 9);
 - alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/533/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori (GU L 300, pag. 123), come modificata dalla direttiva della Commissione 11 luglio 1985, 85/406/CEE (GU L 233, pag. 11);
 - alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/534/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre (GU L 300, pag. 130), come modificata dalla direttiva del Consiglio 25 giugno 1987, 87/405/CEE (GU L 220, pag. 60);
 - alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/535/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura (GU L 300, pag. 142), come modificata dalla direttiva della Commissione 11 luglio 1985, 85/407/CEE (GU L 233, pag. 16);
 - alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/536/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni (GU L 300, pag. 149), come modificata dalla direttiva della Commissione 11 luglio 1985, 85/408/CEE (GU L 233, pag. 18);
 - alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/537/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano (GU L 300, pag. 156), come modificata dalla direttiva della Commissione 11 luglio 1985, 85/409/CEE (GU L 233, pag. 20);
 - alla direttiva del Consiglio 17 settembre 1984, 84/538/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba (GU L 300, pag. 171), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/181/CEE (GU L 81, pag. 71);
 - alla direttiva del Consiglio 1 dicembre 1986, 86/594/CEE, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici (GU L 344, pag. 24);
 - alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 86/662/CEE, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (GU L 384, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 1995, 95/27/CE (GU L 168, pag. 14);
 - alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/62/CE, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10), e
 - alla direttiva della Commissione 18 giugno 1997, 97/35/CE, recante secondo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/220/CEE del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 169, pag. 72),
- o quantomeno non comunicando alla Commissione l'adozione di tali disposizioni, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza delle dette direttive, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 23 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
- 1) *Il ricorso è respinto.*
 - 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*
 - 3) *Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.*
- _____
- (¹) GUC 108 del 7.4.2001.
- _____

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

25 settembre 2003

nella causa C-58/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Special Commissioners of Income Tax): Océ van der Grinten NV contro Commissioners of Inland Revenue⁽¹⁾

(«Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Società madri e figlie di Stati membri diversi — Nozione di trattenuta alla fonte»)

(2003/C 275/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-58/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Special Commissioners of Income Tax (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essi pendente tra Océ van der Grinten NV e Commissioners of Inland Revenue, domanda vertente sull'interpretazione dell'articolo 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), nonché sull'interpretazione e la validità dell'art. 7, n. 2, della medesima direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 25 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Un'imposizione come il prelievo del 5 % previsto dalla convenzione sulla doppia imposizione, oggetto del procedimento principale, costituisce, nella misura in cui colpisce i dividendi versati dalla società controllata con sede nel Regno Unito alla sua società capogruppo con sede in un altro Stato membro, una ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti da una società controllata alla propria società capogruppo ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Per contro, nella misura in cui colpisce il credito d'imposta cui tale distribuzione di dividendi dà diritto nel Regno Unito, la detta imposizione non costituisce una ritenuta alla fonte vietata dall'art. 5, n. 1, della direttiva.

- 2) L'art. 7, n. 2, della direttiva 90/435/CEE, va interpretato nel senso che consente un'imposizione come il prelievo del 5 % previsto dalla convenzione sulla doppia imposizione oggetto del procedimento principale anche se tale prelievo, in quanto si applica ai dividendi versati dalla società controllata alla sua società capogruppo, costituisce una ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 5, n. 1, della medesima direttiva.
- 3) Dall'esame della terza questione non sono emersi vizi di forma o di procedura idonei ad inficiare la validità dell'art. 7, n. 2, della direttiva.

⁽¹⁾ GU C 134 del 5.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-76/01 P: Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton) e a.⁽¹⁾

(«Ricorso proposto avverso una sentenza del Tribunale di primo grado — Dumping — Mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento che impone dazi antidumping definitivi — Assenza della maggioranza semplice necessaria per l'adozione del regolamento — Decorrenza del termine di inchiesta antidumping — Nozione di atto impugnabile — Obbligo di motivazione»)

(2003/C 275/13)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-76/01 P, Comité des industries du coton et des fibres connexes de l'Union européenne (Eurocoton), con sede in Bruxelles (Belgio), Ettlin Gesellschaft für Spinnerei und Weberei AG, con sede in Ettlingen (Germania), Textil Hof Weberei GmbH & Co. KG, con sede in Hof (Germania), H. Hecking Söhne GmbH & Co., con sede in Stadtlohn (Germania), Spinnweberei Uhingen GmbH, con sede in Uhingen (Germania), F. A. Kümpers GmbH & Co., con sede in Rheine (Germania), Tenthorey SA, con sede in Éloyes (Francia), Les tissages des héritiers de G. Perrin — Groupe Alain Thirion (HPG—GAT Tissages), con sede in Cornimont (Francia), Établissements des fils de Victor Perrin SARL, con sede in

Thiéfosse (Francia), Filatures et tissages de Saulxures-sur-Moselotte, con sede in Saulxures-sur-Moselotte (Francia), Tissage Mouline Thillot, con sede in Thillot (Francia), Filature Niggeler & K pfer SpA, con sede in Capriolo (Italia), Standardtela SpA, con sede in Milano (Italia), (agenti: signori C. Stanbrook e P. Bentley, QC) con domicilio eletto in Lussemburgo avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunit  europee (Seconda Sezione ampliata) il 29 novembre 2002, nella causa T-213/97, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. II-3727), procedimento in cui l'altra parte  : Consiglio dell'Unione europea (agenti: signor S. Marquardt in qualit  di agente, assistito dagli avv.ti G.M. Berrisch e H.P. Nehl) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (agente: signor K. Manji) e Tessival SpA, con sede in Azzano S. Paolo (Italia), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodr guez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward e P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr (relatore), J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo   del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunit  europee 29 novembre 2000, causa T-213/97, Eurocoton e a./Consiglio,   annullata laddove riguarda i ricorrenti.*
- 2) *La decisione del Consiglio dell'Unione europea 16 maggio 1997, divenuta definitiva il 21 maggio 1997, di non adottare la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di cotone greggi originari della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Turchia [COM (97) 160 def.] presentata dalla Commissione delle Comunit  europee il 21 aprile 1997,   annullata laddove riguarda i ricorrenti.*
- 3) *Il ricorso per risarcimento danni   respinto.*
- 4) *Il Consiglio dell'Unione europea e i ricorrenti sopportano le proprie spese del procedimento in primo grado.*
- 5) *Il Consiglio dell'Unione europea   condannato alle spese del procedimento d'impugnazione.*
- 6) *Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese sia del procedimento in primo grado sia del procedimento d'impugnazione.*

(1) GU C 108 del 7.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

23 settembre 2003

nella causa C-78/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundesgerichtshof): Bundesverband G terkraftverkehr und Logistik eV (BGL) contro Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'Hauptzollamt Friedrichshafen (1)

(«Libera circolazione delle merci — Operazione di transito esterno — Circolazione con carnet TIR — Infrazioni o irregolarit  — Possibilit , per un'associazione garante, di fornire la prova del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarit    stata commessa — Termine per fornire la prova — Esistenza, per lo Stato membro che ha constatato l'infrazione o l'irregolarit , dell'obbligo di ricercare tale luogo»)

(2003/C 275/14)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sar  pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-78/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Bundesverband G terkraftverkehr und Logistik eV (BGL) e Repubblica federale di Germania, rappresentata dall'Hauptzollamt Friedrichshafen, interveniente: Pr servatrice Fonci re Tiard SA, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 454 e 455 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodr guez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. P. L ger, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 23 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo   del seguente tenore:

- 1) *L'art. 454, n. 3, primo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario, non osta a che un'associazione garante, chiamata in giudizio da uno Stato membro per il pagamento di dazi doganali sulla base di un contratto di garanzia da lei concluso con tale Stato conformemente alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate dal carnet TIR, possa fornire la prova del luogo dove l'infrazione o l'irregolarit    stata commessa, purch  tale prova venga fornita nel termine previsto da tale disposizione, il quale   un termine di decadenza.*
- 2) *Gli artt. 454, n. 3, primo comma, e 455, n. 1, del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che l'associazione garante dispone, per fornire la prova del luogo dove l'infrazione o l'irregolarit    stata effettivamente commessa, di un termine di due anni che inizia a decorrere a partire dalla data della domanda di pagamento rivoltale.*

3) Gli artt. 454 e 455 del regolamento n. 2454/93 non impongono allo Stato membro che rilevi un'infrazione o un'irregolarità commessa in occasione di un trasporto effettuato con un carnet TIR di ricercare, a parte le comunicazioni previste dall'art. 455, n. 1, del detto regolamento e un avviso di ricerca indirizzato all'ufficio doganale di destinazione, il luogo dove l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa e l'identità dei debitori dei dazi doganali, chiedendo l'assistenza amministrativa di un altro Stato membro per il chiarimento dei fatti.

(¹) GU C 118 del 21.4.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

23 settembre 2003

nella causa C-109/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Immigration Appeal Tribunal): Secretary of State for the Home Department contro Hacene Akrich (¹)

(«Libera circolazione dei lavoratori — Cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di uno Stato membro — Coniuge colpito da divieto di ingresso e di soggiorno in tale Stato membro — Stabilimento temporaneo della coppia in un altro Stato membro — Stabilimento ai fini di conferire al coniuge il diritto di ingresso e di soggiorno nel primo Stato membro in forza del diritto comunitario — Abuso»)

(2003/C 275/15)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-109/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appeal Tribunal (Regno Unito), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Secretary of State for the Home Department e Hacene Akrich domanda vertente sull'interpretazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone e di diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di

uno Stato membro, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola e P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 23 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Per poter fruire, in una situazione come quella di cui alla causa principale, dei diritti previsti dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino dell'Unione, deve soggiornare legalmente in uno Stato membro nel momento in cui avviene il suo trasferimento in un altro Stato membro verso cui il cittadino dell'Unione emigra o è emigrato.
- 2) L'art. 10 del regolamento n. 1612/68 non è applicabile quando il cittadino di uno Stato membro e il cittadino di un paese terzo hanno contratto un matrimonio di comodo, al fine di eludere le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno dei cittadini di paesi terzi.
- 3) In presenza di un matrimonio autentico tra un cittadino di uno Stato membro e un cittadino di un paese terzo, la circostanza che i coniugi si siano stabiliti in un altro Stato membro per godere dei diritti conferiti dal diritto comunitario al momento del ritorno nello Stato membro di cui il primo è cittadino non è pertinente ai fini della valutazione della loro situazione giuridica da parte delle competenti autorità di quest'ultimo Stato.
- 4) Nel momento in cui un cittadino di un primo Stato membro, coniugato con un cittadino di un paese terzo con il quale vive in un secondo Stato membro, ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per ivi esercitare un'attività lavorativa subordinata, se il suo coniuge non fruisce dei diritti previsti dall'art. 10 del regolamento n. 1612/68, non avendo soggiornato legalmente nel territorio di uno Stato membro, le autorità competenti del primo Stato membro devono tuttavia, per valutare la domanda di ingresso e di soggiorno del detto coniuge nel territorio di quest'ultimo Stato, tener conto del diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, sempreché il matrimonio sia autentico.

(¹) GU C 150 del 19.5.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-147/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH contro Abgabenberufungskommission Wien⁽¹⁾

(«Imposte indirette — Imposta sulla vendita di bevande alcoliche — Incompatibilità con il diritto comunitario — Ripetizione dell'imposta»)

(2003/C 275/16)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-147/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Weber's Wine World Handels-GmbH, Ernestine Rathgeber, Karl Schlosser, Beta-Leasing GmbH e Abgabenberufungskommission Wien, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) e del punto 3 del dispositivo della sentenza della Corte 9 marzo 2000, causa C-437/97, EKW e Wein & Co. (Racc. pag. I-1157), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'adozione da parte di uno Stato membro di una regolamentazione, quale la Wiener Abgabenordnung, che stabilisca norme processuali più restrittive in materia di ripetizione dell'indebito, per prevenire gli effetti che potrebbe avere una sentenza della Corte in cui si dichiara che il diritto comunitario osta al mantenimento in vigore di un tributo nazionale, è in contrasto con quest'ultimo e, in particolare, con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE) soltanto nella misura in cui essa riguardi specificamente tale tributo, il che tocca al giudice nazionale verificare.*
- 2) *Le norme del diritto comunitario relative alla ripetizione dell'indebito devono essere interpretate nel senso che esse ostano a una normativa nazionale che rifiuti — il che tocca al giudice nazionale verificare — il rimborso di un'imposta incompatibile con il diritto comunitario solo perché questa è stata trasferita sui terzi, senza esigere che sia stabilita la misura dell'arricchimento senza causa che causerebbe per il soggetto passivo il rimborso di detta imposta.*
- 3) *Il principio di equivalenza osta a una normativa nazionale che stabilisca modalità processuali meno favorevoli per le domande di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa con riguardo*

al diritto comunitario di quelle applicabili a ricorsi analoghi basati su talune disposizioni del diritto interno. È compito del giudice nazionale verificare, in base ad una valutazione completa del diritto nazionale, se risulti effettivamente che, da un lato, soltanto i ricorrenti che propongono un ricorso basato sul diritto costituzionale interno possono avvalersi dell'«Anlaßfallwirkung» e che, dall'altro, le norme che disciplinano il rimborso di imposte giudicate incompatibili con il diritto costituzionale interno sono più favorevoli di quelle applicabili ai ricorsi concernenti tributi giudicati in contrasto con il diritto comunitario.

- 4) *Il principio di effettività osta a una normativa o a una prassi amministrativa nazionali che rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario, stabilendo una presunzione di arricchimento senza causa in base al mero fatto della traslazione dell'imposta su terzi.*

(¹) GU C 173 del 16.6.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-167/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Kantongerecht te Amsterdam): Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, contro Inspire Art Ltd⁽¹⁾

(«Artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE — Società costituita in uno Stato membro e che opera in un altro Stato membro — Applicazione del diritto societario dello Stato membro di stabilimento diretta a proteggere gli interessi dei terzi»)

(2003/C 275/17)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-167/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Kantongerecht te Amsterdam (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, e Inspire Art Ltd, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 43 CE, 46 CE e 48 CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'art. 2 dell'undicesima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/666/CEE, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato osta ad una normativa nazionale, come la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (legge sulle società formalmente straniere) del 17 dicembre 1997, che preveda, a carico di una succursale di una società costituita in conformità alla legislazione di un altro Stato membro, obblighi di pubblicità non previsti dalla detta direttiva.*
- 2) *Gli artt. 43 e 48 CE ostano ad una normativa nazionale, come la Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen, che subordina l'esercizio della libertà di stabilimento a titolo secondario in tale Stato, da parte di una società costituita secondo la legislazione di un altro Stato membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e alla responsabilità degli amministratori, stabilite dal diritto societario nazionale per la costituzione di società. I motivi per cui la società è stata costituita nel primo Stato membro, nonché il fatto che essa eserciti la sua attività esclusivamente, o quasi, nello Stato membro di stabilimento, non la privano, salvo che sia dimostrata caso per caso l'esistenza di un abuso, del diritto di avvalersi della libertà di stabilimento garantita dal Trattato CE.*

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nelle cause riunite C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P: International Power plc, British Coal Corporation, PowerGen (UK) plc, Commissione delle Comunità europee contro National Association of Licensed Open-cast Operators (NALOO) (¹)

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Trattato CECA — Rigetto di una denuncia relativa alla pretesa applicazione di prezzi di acquisto discriminatori e di canoni illeciti — Competenza della Commissione»

(2003/C 275/18)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P, International Power plc, già National Power

plc, con sede in Londra (Regno Unito) (avvocati: signori D. Anderson, QC, e M. Chamberlain, barrister, su incarico di signor S. Ramsay, solicitor), British Coal Corporation, con sede in Londra (avvocati: signori D. Vaughan e D. Lloyd Jones, QC, su incarico di signor C. Mehta, solicitor), PowerGen (UK) plc, già PowerGen plc, con sede in Londra (signor K.P.E. Lasok, QC, su incarico di signor P. Lomas, solicitor) e Commissione delle Comunità europee (agente: signor A. Whelan, assistito dal signor J.E. Flynn, barrister), avente ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 7 febbraio 2001, nella causa T-89/98, NALOO/Commissione (Racc. pag. II-515), procedimento in cui l'altra parte è: National Association of Licensed Open-cast Operators (NALOO), con sede in Newcastle upon Tyne (Regno Unito) rappresentata da signor M. Hoskins, barrister, su incarico di signor A. Dowie, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 7 febbraio 2001 nella causa T-89/98, NALOO/Commissione, è annullata nella parte in cui ha annullato:*
 - *la sezione della decisione 27 aprile 1998, IV/E-3/NALOO, in cui la Commissione delle Comunità europee ha giudicato che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile alla determinazione di canoni di estrazione del carbone;*
 - *la sezione di tale decisione in cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la denuncia relativa al livello dei canoni applicati all'estrazione di carbone anteriormente al 1 aprile 1990.*
- 2) *I ricorsi contro la sentenza del Tribunale di primo grado sono respinti quanto al resto.*
- 3) *Il ricorso della National Association of Licensed Open-cast Operators (NALOO) è respinto nella parte in cui essa chiede:*
 - *l'annullamento della sezione della decisione IV/E-3/NALOO in cui la Commissione delle Comunità europee ha giudicato che l'art. 65 del Trattato CECA non era applicabile alla determinazione di canoni di estrazione del carbone;*
 - *l'annullamento della sezione di tale decisione in cui la Commissione delle Comunità europee ha respinto la denuncia relativa al livello dei canoni applicati all'estrazione di carbone anteriormente al 1 aprile 1990.*

- 4) Nella causa C-172/01 P, la International Power plc supporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché quelle sostenute dalla NALOO nel procedimento medesimo. La Commissione delle Comunità europee supporterà le proprie spese.
- 5) Nella causa C-175/01 P, la NALOO supporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché le spese sostenute dalla British Coal Corporation e dalla Commissione delle Comunità europee nel procedimento medesimo.
- 6) Nella causa C-176/01 P, la PowerGen (UK) plc supporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi alla Corte nonché quelle sostenute dalla NALOO nel procedimento medesimo. La Commissione delle Comunità europee supporterà le proprie spese.
- 7) Nella causa C-180/01 P, ciascuna delle parti supporterà le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi alla Corte.
- 8) La Commissione delle Comunità europee e la NALOO supporteranno ciascuna le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale. La International Power plc, la British Coal Corporation e la PowerGen (UK) plc, in quanto intervenienti, supporteranno ciascuna le proprie spese relativamente al procedimento dinanzi al Tribunale.

(¹) GU C 200 del 14.07.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

23 settembre 2003

nella causa C-192/01: Commissione delle Comunità europee contro Regno di Danimarca (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Artt. 28 e 30 CE — Divieto di commercializzazione di prodotti alimentari a cui sono stati aggiunti vitamine e minerali — Giustificazione — Tutela della salute — Esigenza nutrizionale»)

(2003/C 275/19)

(Lingua processuale: il danese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-192/01, Commissione delle Comunità europee (agente: signor H. C. Støvlbæk) contro Regno di Danimarca (agente: signor J. Molde), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 28 CE, avendo

applicato una prassi amministrativa secondo la quale prodotti alimentari arricchiti, legalmente prodotti o commercializzati in altri Stati membri, possono essere commercializzati in Danimarca solo se viene dimostrato che tale arricchimento in nutrienti soddisfa un bisogno della popolazione danese, la Corte, composta dal sig. J.-P. Puissechet, presidente della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann e a. La Pergola, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e a. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 23 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *Avendo applicato una prassi amministrativa secondo la quale prodotti alimentari arricchiti, legalmente prodotti o commercializzati in altri Stati membri, possono essere commercializzati in Danimarca solo se viene dimostrato che tale arricchimento in nutrienti soddisfa un bisogno della popolazione danese, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 28 CE.*

2) *Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.*

(¹) GU C 200 del 14.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-201/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Maria Walcher contro Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark (¹)

(«Tutela dei lavoratori — Insolvenza del datore di lavoro — Ambito d'applicazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE — Giurisprudenza nazionale in merito ai prestiti dei soci configurabili come conferimenti di capitale — Decadenza totale dai diritti»)

(2003/C 275/20)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-201/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria), nella causa

dinanzi ad esso pendente tra Maria Walcher e Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21 e GU 1995, L 1, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, osta a che un lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione significativa nella società a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti un'influenza dominante su questa, perda, in applicazione della giurisprudenza austriaca relativa ai prestiti di soci equiparabili a un conferimento in capitale, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro, non pagati per insolvenza del datore di lavoro e riconducibili all'art. 4, n. 2, di tale direttiva quando, una volta resosi conto del venir meno del credito di tale azienda, abbia omesso per più di 60 giorni di far seriamente valere il diritto alla retribuzione periodica che avrebbe dovuto essergli corrisposta.*
- 2) *Uno Stato membro è, in linea di principio, autorizzato ad adottare, onde evitare abusi, misure che neghino ad un siffatto lavoratore subordinato il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro sorti dopo la data in cui il lavoratore che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per mancato pagamento della retribuzione, a meno che venga provata la mancanza di un comportamento abusivo. Per quanto riguarda la garanzia di pagamento dei crediti rientranti nell'art. 4, n. 2, della direttiva 80/987, lo Stato membro non è legittimato a presumere che, di regola, un lavoratore che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per tale motivo fintantoché la retribuzione non pagata non riguardi un periodo di tre mesi.*

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-224/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Gerhard Köbler contro Repubblica d'Austria⁽¹⁾

(«Parità di trattamento — Retribuzione dei professori universitari — Discriminazione indiretta — Indennità di anzianità — Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili — Violazioni imputabili a un organo giurisdizionale nazionale»)

(2003/C 275/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-224/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Gerhard Köbler e Repubblica d'Austria, domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e, dall'altro, della giurisprudenza della Corte che risulta in particolare dalle sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame (Racc. pag. I-1029), e 17 settembre 1997, causa C-54/96, Dorsch Consult (Racc. pag. I-4961), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il principio secondo cui gli Stati membri sono obbligati a riparare i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto comunitario che sono loro imputabili si applica anche allorché la violazione di cui trattasi deriva da una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempreché la norma di diritto comunitario violata sia preordinata ad attribuire diritti ai singoli, la violazione sia sufficientemente caratterizzata e sussista un nesso causale diretto tra questa violazione e il danno subito dalle parti lese. Al fine di determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva da una tale decisione, il giudice nazionale competente deve, tenuto conto della specificità della funzione giurisdizionale, accertare se tale violazione presenti un carattere manifesto. Spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare il giudice competente a risolvere le controversie relative al detto risarcimento.*

(¹) GU C 212 del 28.7.2001.

- 2) Gli artt. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che si oppongono alla concessione, in condizioni quali quelle previste all'art. 50 bis del *Gehaltsgesetz 1956* (legge sulle retribuzioni del 1956), come modificato nel 1997, di un'indennità speciale di anzianità di servizio che, secondo l'interpretazione data dal *Verwaltungsgerichtshof* (Austria) nella sentenza 24 giugno 1998, costituisce un premio di fedeltà.
- 3) Una violazione del diritto comunitario quale quella derivante, nelle circostanze della fattispecie di cui alla causa principale, dalla sentenza del *Verwaltungsgerichtshof* del 24 giugno 1998, non ha il carattere manifesto richiesto affinché sussista, in forza del diritto comunitario, la responsabilità di uno Stato membro a causa di una decisione di uno dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado.

(¹) GU C 212 del 28.7.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-232/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del *Politierechtbank te Mechelen*): Procedimento penale contro Hans van Lent,(¹)

(«Libera circolazione dei lavoratori — Leasing di autovetture — Obbligo di immatricolare l'autovettura nello Stato membro di residenza del lavoratore»)

(2003/C 275/22)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-232/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal *Politierechtbank te Mechelen* (Belgio), nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro Hans van Lent, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39 CE, la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39 CE osta ad una legislazione nazionale di un primo Stato membro, del tipo di quella della fattispecie, che vieta ad un lavoratore domiciliato in tale Stato di utilizzare, sul territorio di tale Stato, un veicolo immatricolato in un secondo Stato membro, limitrofo al primo, appartenente ad una società di leasing stabilita nel secondo

Stato membro e messo a disposizione del lavoratore dal suo datore di lavoro del pari stabilito nel detto secondo Stato.

(¹) GU C 227 dell'11.8.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-239/01: Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee(¹)

(«Agricoltura — FEOG — Annullamento parziale del regolamento (CE) n. 690/2001 — Misure speciali di sostegno nel settore delle carni bovine — Regolamento di esecuzione della Commissione che istituisce un co-finanziamento obbligatorio da parte degli Stati membri»)

(2003/C 275/23)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-239/01, Repubblica federale di Germania (agente: signor W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dall'avv. J. Sedemund) sostenuta da Regno di Danimarca (agenti: signori J. Molde e J. Bering Liisberg) con domicilio eletto in Lussemburgo contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori D. Booß e M. Niejahr), avente ad oggetto l'annullamento dell'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine (GU L 95, pag. 8), nella parte in cui la suddetta disposizione impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30 % del prezzo delle carni acquistate in forza del regolamento stesso, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola (relatore), P. Jann, V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 5, n. 5, del regolamento (CE) della Commissione 3 aprile 2001, n. 690, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine, è annullato nella parte in cui impone a ciascuno Stato membro interessato di finanziare il 30 % del prezzo delle carni acquistate in forza del detto regolamento.*

2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*

(¹) GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-405/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal Supremo): Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española contro Administración del Estado, con l'intervento di: Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) ⁽¹⁾

(«Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39, n. 4, CE — Impieghi nella pubblica amministrazione — Capitani e comandanti in seconda di navi della Marina mercantile — Attribuzione della potestà d'imperio a bordo — Posti riservati ai cittadini dello Stato di bandiera — Posti aperti ai cittadini di altri Stati membri a condizione di reciprocità»)

(2003/C 275/24)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-405/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal Supremo (Spagna), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española e Administración del Estado, con l'intervento di: Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39 CE nonché degli artt. 1 e 4 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'art. 39, n. 4, CE deve essere interpretato nel senso che esso autorizza uno Stato membro a riservare ai propri cittadini i posti di capitano e di comandante in seconda delle navi mercantili battenti la sua bandiera solo a condizione che i poteri d'imperio attribuiti ai capitani e ai comandanti in seconda di tali navi vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non rappresentino una parte molto ridotta delle loro attività.
- 2) L'art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro subordini alla condizione di reciprocità l'accesso dei cittadini degli altri Stati membri ai posti di capitano e di comandante in seconda di navi mercantili battenti la sua bandiera come quelli a cui si riferisce l'art. 8, n. 3, del

Real Decreto 30 dicembre 1999, 2062/1999, por el que se regula el nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.

⁽¹⁾ GU C 17 del 19.1.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-411/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal d'instance de Metz): GEFCO SA, contro Receveur principal des douanes ⁽¹⁾

(«Codice doganale comunitario e regolamento di applicazione — Regime di perfezionamento passivo — Esenzione dai dazi all'importazione applicati ai prodotti compensatori — Importo deducibile in caso di errata indicazione di una voce doganale nella dichiarazione di esportazione temporanea delle merci — Inadempimento rimasto senza alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del regime di perfezionamento passivo»)

(2003/C 275/25)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-411/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal d'instance di Metz (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra GEFCO SA, e Receveur principal des douanes, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1) la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e R. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: signor A. Tizzano, cancelliere: signor H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Gli artt. 145-151 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario vanno interpretati nel senso che essi non ostano a che un operatore economico il quale ha dichiarato merci sotto una voce doganale errata in occasione della loro esportazione temporanea fuori del territorio comunitario conformemente al regime di perfezionamento passivo fornisca, anche in assenza di una formale modifica della dichiarazione di esportazione temporanea, la prova che la dichiarazione erronea non ha avuto alcuna conseguenza sul corretto funzionamento del suddetto regime ai sensi dell'art. 150, n. 2, di tale regolamento.

- 2) Una prova siffatta deve permettere di stabilire, senza alcuna ambiguità, che i prodotti compensatori risultano dalla lavorazione delle merci di esportazione temporanea.
- 3) Spetta al giudice nazionale determinare, con riguardo a tutte le circostanze di fatto della causa principale, se l'operatore economico abbia o meno fornito la prova suddetta.
- 4) In caso di soluzione affermativa l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili alle merci di esportazione temporanea in rapporto alla loro esatta voce doganale può essere detratto al momento dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

(¹) GU C 369 del 22.12.2001.

- 1) La Repubblica italiana, mantenendo in vigore, con l'art. 62, primo comma, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dal titolo «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», un'imposta sul consumo degli oli lubrificanti alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa e dall'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 del 2.2.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

25 settembre 2003

nella causa C-437/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttive 92/12/CEE e 92/81/CEE — Imposta sugli oli lubrificanti — Accisa sugli oli minerali»)

(2003/C 275/26)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-437/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori E. Traversa e K. Gross) contro Repubblica italiana (agente: signor I. M. Braguglia, assistito dal signor G. Aiello), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, mantenendo in vigore un'imposta sugli oli lubrificanti, ha violato gli obblighi ad essa imposti dall'art. 3, n. 2, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), e dall'art. 8, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46), la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 25 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

23 settembre 2003

nella causa C-452/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof): Margarethe Ospelt e Schlössle Weissenberg Familienstiftung (¹)

(«Libera circolazione dei capitali — Art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) — Art. 40 e allegato XII dell'accordo SEE — Procedura di autorizzazione preliminare degli acquisti di terreni agricoli e silvicoli — Ammissibilità — Condizioni»)

(2003/C 275/27)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-452/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Margarethe Ospelt e Schlössle Weissenberg Familienstiftung, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE) nonché degli artt. 73 B-73 D, 73 F e 73 G del Trattato CE (divenuti artt. 56 CE-60 CE), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 23 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Norme quali quelle del Vorarlberger Grundverkehrsgesetz (legge sulla proprietà fondiaria) del 23 settembre 1993, come modificato, che assoggettano a restrizioni amministrative trasferimenti di terreni agricoli e silvicoli, devono, per quanto riguarda un trasferimento tra cittadini di Stati parti dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo 2 maggio 1992, essere valutate in relazione all'art. 40 e all'allegato XII del detto accordo, disposizioni che rivestono la stessa portata giuridica di quelle, sostanzialmente identiche, dell'art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE).*
- 2) *L'art. 73 B del Trattato nonché gli artt. 73 C, 73 D, 73 F e 73 G del Trattato CE (divenuti artt. 57 CE-60 CE) non si oppongono a che l'acquisto di terreni agricoli sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione preliminare quale quella istituita dalla detta legge. Tuttavia, essi si oppongono a che quest'autorizzazione sia in ogni caso rifiutata per il motivo che l'acquirente non gestisce egli stesso i terreni interessati nell'ambito dell'azienda agricola e non ha la sua residenza in quest'ultima.*

(¹) GU C 84 del 6.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-47/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht): Albert Anker, Klaas Ras, Alvertus Snoek contro Repubblica federale di Germania (¹)

(«Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39, n. 4, CE — Impieghi nella pubblica amministrazione — Comandanti di navi da pesca — Attribuzione dell'esercizio di pubblici poteri a bordo — Impieghi riservati ai cittadini dello Stato di bandiera»)

(2003/C 275/28)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-47/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Schleswig-Holsteinisches Obergerverwaltungsgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Albert Anker, Klaas Ras, Alvertus Snoek e Repubblica federale di Germania, rappresentata dalla Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 39, n. 4, CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra

M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39, n. 4, CE deve essere interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro a riservare ai suoi cittadini l'impiego di comandante di navi battenti la sua bandiera adibite alla «piccola navigazione» («Kleine Seeschiffahrt») solo a condizione che i poteri d'imperio attribuiti ai comandanti delle suddette navi vengano effettivamente esercitati in modo abituale e non costituiscano una parte molto limitata delle loro attività.

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-67/02: Commissione delle Comunità europee contro Irlanda (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 5 della direttiva 79/923/CEE — Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura — Programma per ridurre l'inquinamento»)

(2003/C 275/29)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-67/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor M. Shotter) contro Irlanda (agente: signor D. O'Hagan), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva, la Corte (Quarta Sezione), composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di quest'ultima.*
- 2) *L'Irlanda è condannata alle spese.*

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

25 settembre 2003

nella causa C-74/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/94/CE — Mancata trasposizione nel termine prescritto»)

(2003/C 275/30)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-74/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e M. Lumma), avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che, non adottando nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GU 2000, L 12, pag. 16), la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombentile in virtù di tale direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, e dai sigg. P. Jann e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. J. Mischo, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 25 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
- 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 97 del 20.4.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-77/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Sigmaringen): Erika Steinicke contro Bundesanstalt für Arbeit ⁽¹⁾

(«Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne — Regime di lavoro a tempo parziale per motivi di età — Direttiva 76/207/CEE — Discriminazione indiretta — Giustificazione obiettiva»)

(2003/C 275/31)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-77/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Sigmaringen (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Erika Steinicke e Bundesanstalt für Arbeit, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 141 CE e delle direttive del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19), del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione, come quella dell'art. 72 ter, n. 1, prima frase, punto 2, del Bundesbeamtengesetz (legge tedesca sugli impiegati federali) nella versione del 31 marzo 1999, in vigore fino al 30 giugno 2000, ai sensi della quale il lavoro a tempo parziale per motivi di età può essere concesso solo al pubblico dipendente che, nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività a tempo parziale in tale ambito, abbia complessivamente lavorato a tempo pieno per almeno tre anni, qualora rispetto agli uomini vi siano molte più donne che lavorino a tempo parziale e siano perciò escluse dal beneficio del lavoro a tempo parziale per motivi di età ai sensi di tale disposizione, a meno che quest'ultima non sia giustificata da criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.

⁽¹⁾ GU C 118 del 18.5.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-93/02 P: Biret International SA contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 96/22/CE — Divieto di impiegare talune sostanze ad effetto ormonico — Divieto di importare, a partire da paesi terzi, carni provenienti da animali da azienda ai quali sono state somministrate tali sostanze — Ricorso per risarcimento danni — Effetto diretto dell'Accordo che istituisce l'OMC e degli accordi ad esso collegati — Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie — Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC»)

(2003/C 275/32)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-93/02 P, Biret International SA, in liquidazione giudiziaria, con sede in Paris (Francia) (avvocati: avv. M. de Thoré e avv. S. Rodrigues), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) l'11 gennaio 2002, nella causa T-174/00, Biret International/Consiglio (Racc. pag. II-17), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea, (agenti: signori J. Carbery e F. P. Ruggeri Laderchi), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (agente: signora P. M. Ormond), e Commissione delle Comunità europee, (agenti: signori T. Christoforou e A. Bordes), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Biret International SA sopporta le proprie spese, nonché due terzi delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il Consiglio sopporta un terzo delle proprie spese.
- 4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-94/02 P: Établissements Biret et Cie SA contro Consiglio dell'Unione europea⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 96/22/CE — Divieto di impiegare talune sostanze ad effetto ormonico — Divieto di importare, a partire da paesi terzi, carni provenienti da animali da azienda ai quali sono state somministrate tali sostanze — Ricorso per risarcimento danni — Effetto diretto dell'Accordo che istituisce l'OMC e degli accordi ad esso collegati — Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie — Raccomandazioni e decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC»)

(2003/C 275/33)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-94/02 P, Établissements Biret et Cie SA, con sede in Paris (Francia), (avvocato: l'avv. S. Rodrigues), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) l'11 gennaio 2002, nella causa T-210/00, Biret et Cie SA/Consiglio (Racc. pag. II-47), procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell'Unione europea, (agenti: signori J. Carbery e F. P. Ruggeri Laderchi), sostenuto da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (agenti: signora P. M. Ormond), e Commissione delle Comunità europee, (agenti: signora T. Christoforou e A. Bordes) la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (relatore), R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber, cancelliere: sig. H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Établissements Biret et Cie SA sopporta le proprie spese, nonché due terzi delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il Consiglio sopporta un terzo delle proprie spese.
- 4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 109 del 4.5.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

30 settembre 2003

nella causa C-140/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale della House of Lords): Regina, su domanda della S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e a., contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, intervenienti: Cypfruvex (UK) Ltd e Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd⁽¹⁾

(«Ravvicinamento delle legislazioni — Tutela sanitaria dei vegetali — Direttiva 77/93/CEE — Introduzione nella Comunità di vegetali originari di paesi terzi e soggetti a prescrizioni particolari — Requisiti particolari che non possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quello di origine — Apposizione di un adeguato marchio d'origine sull'imballaggio dei vegetali — Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne dall'organismo nocivo interessato»)

(2003/C 275/34)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-140/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla House of Lords (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra Regina, su domanda della S.P. Anastasiou (Pissouri) Ltd e a., e Minister of Agriculture, Fisheries and Food, intervenienti: Cypfruvex (UK) Ltd e Cypfruvex Fruit and Vegetable (Cypfruvex) Enterprises Ltd, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU 1977, L 26, pag. 20), modificata, specificamente, dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE (GU L 376, pag. 29) e dalla direttiva della Commissione 1° dicembre 1992, 92/103/CEE (GU L 363, pag. 1), ulteriormente modificata, in particolare, dalla direttiva della Commissione 8 gennaio 1998, 98/2/CE (GU L 15, pag. 34, e rettifica in GU L 127, pag. 35), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 30 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata, in particolare, dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 1991, 91/683/CEE, e dalla direttiva della Commissione 1° dicembre 1992, 92/103/CEE, dev'essere interpretata nel senso che il requisito particolare di apposizione di un adeguato marchio di origine sull'imballaggio dei vegetali, previsto al punto 16.1 dell'allegato IV, parte A, capitolo I, della detta direttiva,

può essere soddisfatto soltanto nel paese di origine dei vegetali interessati. Le modifiche apportate dalla direttiva della Commissione 8 gennaio 1998, 98/2/CE, ai punti 16.2 e 16.3 non rimettono in discussione tale interpretazione. Il certificato fitosanitario richiesto per l'introduzione di tali vegetali nella Comunità deve, pertanto, essere rilasciato nel paese di origine dei detti vegetali da parte delle autorità competenti di questo paese o sotto il controllo di queste ultime.

⁽¹⁾ GU C 144 del 15.6.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

2 ottobre 2003

nella causa C-148/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Conseil d'État): Carlos Garcia Avello contro Stato belga⁽¹⁾

(«Cittadinanza dell'Unione europea — Trasmissione del cognome — Figli di cittadini di Stati membri — Doppia cittadinanza»)

(2003/C 275/35)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-148/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État (Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Carlos Garcia Avello e Stato belga, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE, la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 12 CE e 17 CE devono essere interpretati nel senso che ostano al fatto che, in circostanze come quelle della causa principale, l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro, allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 144 del 15.6.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

25 settembre 2003

nella causa C-170/02 P: Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH e a. contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Ricorso per carenza — Concorrenza — Denuncia — Controllo delle operazioni di concentrazione — Presa di posizione ai sensi dell'art. 232 CE — Irricevibilità»)

(2003/C 275/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH, con sede in Innsbruck (Austria), J. Wimmer Medien GmbH & Co. KG, con sede in Linz (Austria), Styria Medien AG, con sede in Graz (Austria), Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft mbH, con sede in Bregenz (Austria), Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, con sede in Schwarzach (Austria), «Die Presse» Verlags-Gesellschaft mbH, con sede in Vienna (Austria) e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft mbH & Co. KG, con sede in Salisburgo (Austria), rappresentate dal sig. M. Krüger, Rechtsanwalt, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza emessa dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) l'11 marzo 2002 nella causa T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser e a./Commissione (Racc. pag. II-1473), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor K. Wiedner), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 25 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Le società Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH, J. Wimmer Medien GmbH & Co. KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft mbH, Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, «Die Presse» Verlags-Gesellschaft mbH e «Salzburger Nachrichten» Verlags-Gesellschaft mbH & Co. KG sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 156 del 29.6.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

11 settembre 2003

nella causa C-323/02: Commissione delle Comunità europee contro Hydrowatt SARL ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Inadempimento di un contratto — Risoluzione — Restituzione di somme anticipate — Interessi»)

(2003/C 275/37)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-323/02, Commissione delle Comunità europee (agente: signor H. Støvlbaek assistito dall'avv. E. Cabau) contro Hydrowatt SARL, con sede in Lyon (Francia), avente ad oggetto un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 238 CE diretto ad ottenere la restituzione del saldo dell'acconto versato dalla ricorrente alla convenuta nell'ambito del contratto n. HY 134/87 FR, relativo alla realizzazione di un progetto che beneficia di un sostegno a titolo del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'11 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La Hydrowatt SARL è condannata a pagare alla Commissione delle Comunità europee la somma di EUR 25 109, maggiorata degli interessi convenzionali per un importo pari a EUR 23 422,91.
- 2) La Hydrowatt SARL è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-348/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 1999/13/CE»

(2003/C 275/38)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-348/02, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori G. Valero Jordana e R. Amorosi) contro Repubblica italiana (agente: signor U. Leanza, assistito dal M. Fiorilli), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GU L 85, pag. 1, e — rettifica — L 188, pag. 54), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 15 della detta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 15 della stessa.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 289 del 23.11.2002.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

2 ottobre 2003

nella causa C-89/03: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Mancata trasposizione della direttiva 93/15/CEE»

(2003/C 275/39)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-89/03, Commissione delle Comunità europee (agenti: signora L. Ström e signor B. Stromsky) contro Granducato del Lussemburgo (agenti: signor S. Schreiner), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121, pag. 20), o, in ogni caso, non avendo informato la Commissione di tali disposizioni, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 2 ottobre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Non avendo messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza della detta direttiva.*
- 2) *Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

Ricorso proposto il 15 maggio 2003 (telex del 10 maggio 2003) dal sig. J.M. Le Pen contro la sentenza pronunciata il 10 aprile 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-353/00 tra il sig. J.M. Le Pen e il Parlamento europeo, sostenuto dalla Repubblica francese

(Causa C-208/03 P)

(2003/C 275/40)

Il 15 maggio 2003 (telex del 10 maggio 2003) il sig. J.M. Le Pen, rappresentato dall'avv. F. Wagner, avocat, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la sentenza pronunciata il 10 aprile 2003 dalla Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-353/00, tra il sig. J.M. Le Pen e il Parlamento europeo, sostenuto dalla Repubblica francese.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare ricevibile il ricorso proposto dal sig. J. M. Le Pen avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2003;
- dichiarare ricevibile il ricorso proposto dal sig. J. M. Le Pen avverso la decisione adottata sotto forma di dichiarazione del presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, formulata nei seguenti termini: «pertanto, conformemente all'art. 12, paragrafo 2, dell'atto del 1976, il Parlamento europeo prende atto della notifica del governo francese constatando la decadenza del mandato (del ricorrente)»;
- cassare conseguentemente la sentenza impugnata in toto o in parte;
- decidere secondo giustizia, annullando la sentenza impugnata o, in difetto, rinviando la causa dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Corte;
- annullare e dichiarare nullo e non avvenuto l'atto contestato;
- riconoscere al sig. J.M. Le Pen la somma di 50 000 franchi (pari a EUR 7 622,45) a titolo di spese irripetibili;
- condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso si fonda sulla violazione del diritto comunitario nella quale il Tribunale di primo grado sarebbe incorso con riguardo alla ricevibilità del ricorso riguardante l'atto contestato.

Benché emanato, in linea di principio, dal presidente del Parlamento, l'atto de quo si presenta sottoforma di comunicazione con cui il Parlamento europeo prende atto della notificazione del governo francese che constata la decadenza del mandato del sig. J.M. Le Pen.

Si tratta, quindi, di un atto che presente triplice carattere:

- è produttivo di effetti giuridici: si tratta, nella specie, di un atto del Parlamento europeo che modifica la situazione giuridica del sig. Le Pen, atteso che la decadenza del suo mandato è stata pronunciata o rilevata dall'atto contestato;
- l'atto presenta carattere definitivo, trattandosi di un atto che non può essere qualificato come preparatorio;
- l'atto produce effetti al di fuori della sfera puramente interna del Parlamento, incidendo sulla posizione giuridica e sui diritti civili e politici del sig. Le Pen. La detta decisione del presidente del Parlamento europeo riguarda, evidentemente, lo status giuridico ricorrente privandolo del suo mandato elettorale, incidendo in tal modo sulla rappresentanza elettorale e falsando a posteriori il risultato delle elezioni.

Si tratta, pertanto, di un atto impugnabile e il ricorso, alla luce della sua stessa natura, appare possibile.

Risulta infatti che, a seguito di erronea valutazione in fatto e in diritto, il Tribunale non ha operato distinzioni tra la questione della ricevibilità (natura dell'atto) ed il merito (potere dell'autore dell'atto).

Per effetto di un ragionamento retroattivo che priva l'interessato della decisione giurisdizionale cui ha diritto, il Tribunale, ritenendo che l'atto fosse viziato da nullità sostanziale per incompetenza del suo autore, ne ha affermato l'inesistenza e, conseguentemente, l'irricevibilità del ricorso.

Premessa la fondatezza della domanda, il ricorso diretto all'annullamento della decisione adottata dal presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, si fonda sui motivi e sui principali argomenti dedotti a sostegno del ricorso proposto 21 novembre 2000 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Causa T-353/00, Jean-Marie Le Pen/Parlamento europeo, GU C 28 del 27 gennaio 2001, pag. 27.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 4 luglio 2003, nella causa ditta Orthica B.V. contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-299/03)

(2003/C 275/41)

Con ordinanza 4 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 luglio 2003, nella causa ditta Orthica B.V. contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

A. 1. Se il prodotto controverso

«C 1000 (1 000 mg. vitamina C con un complesso di bioflavonoidi)»

sia un alimento (se del caso sotto la forma di un integratore alimentare) ovvero un medicinale e se tale accertamento sia vincolante per tutti gli Stati membri.

2. Qualora la Corte di giustizia dovesse pervenire ad accertare che il prodotto di cui trattasi è un medicinale, ma che negli Stati membri nei quali esso è stato fino ad ora considerato prodotto alimentare, continua a restare tale, il collegio remittente si troverebbe di fronte a problemi, quali quelli che stanno alla base della questione sub B VI) considerata congiuntamente con la questione sub B III); se ne chiede la soluzione e si fa pertanto rinvio alle suddette questioni e alla loro esposizione.

B. Nel caso in cui le questioni relative alla classificazione esposte sub A) debbano essere risolte, come fino ad ora è stato, non già dalla Corte di giustizia, bensì dai giudici nazionali, per questo collegio remittente risultano determinanti le seguenti questioni:

- I. a) Se la classificazione del prodotto controverso debba essere effettuata secondo l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del medesimo articolo del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUCE L 31, pag. 1), ovvero, dopo la scadenza del termine di trasposizione in data 31 luglio 2002, secondo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUCE L 183, pag. 51) e, se del caso, secondo quali parti della direttiva.

- b) Nel caso in cui l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del regolamento n. 178/2002 dovesse risultare applicabile, si pone la seguente questione: se si possa affermare che non si bada più alla destinazione (obiettiva) prevalente, ma piuttosto che un prodotto il quale integra sia i requisiti di un alimento sia quelli di un medicinale continua ad essere, dal punto di vista giuridico, sempre — e soltanto — un medicinale. In quale misura viene a tal riguardo presa in considerazione la categoria di prodotti ed in quale misura il singolo prodotto?

- II. a) Come debba definirsi dal punto di vista del diritto comunitario il concetto di «azione farmacologica» determinante ai fini della classificazione dei prodotti, tra altro, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo del regolamento n. 178/2002. Se, in particolare, la necessità di un rischio per la salute faccia parte della definizione.

- b) Dopo che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [GU L 311, pag. 67 (CODEX)], ha inserito ex novo nell'art. 1, n. 2, seconda alternativa (relativa ai cosiddetti medicinali che influiscono sulle funzioni), il concetto di «funzioni fisiologiche», ci si domanda anche quale sia il significato di tale concetto, e il suo rapporto con il concetto di «azione farmacologica».

- III. La Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Racc. 1983, n. 3883 («van Bennekom»), al punto 39, nell'ambito della valutazione generica di preparati vitaminici, che l'importazione di un prodotto che può circolare come prodotto alimentare nello Stato membro di produzione dev'essere possibile mediante il rilascio di un'autorizzazione di immissione sul mercato, se il detto prodotto viene invero considerato come medicinale nello Stato di importazione, ma l'autorizzazione di immissione sul mercato risulta compatibile con le esigenze di tutela della salute. Se tale orientamento sia valido anche per il prodotto di cui trattasi e se la Corte di giustizia mantenga il suo punto di vista alla luce del successivo diritto comunitario.

- IV. a) Qualora in dipendenza del concetto di «rischio per la salute» di cui alle questioni sub II) o III) o di altra pertinente norma di diritto comunitario, ad esempio gli artt. 28 o 30 CE, si pervenga a tale concetto: Se ci si debba fondare sul cosiddetto «Upper-Safe-Level» — livello di sicurezza superiore — o se esso possa essere graduato, ad esempio, perché le sostanze controverse vengono già assunte anche con il nutrimento e/o perché — quantomeno in caso di assunzione protratta per lungo tempo — si devono prendere in considerazione vari gruppi di consumatori e la loro differente sensibilità. Come debba definirsi il concetto «valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione» nell'accezione dell'art. 5 della direttiva sugli integratori alimentari.
- b) Se, in caso di fissazione — individuale — dell'Upper-Safe-Level o di una sua gradazione — individuale —, sia in contrasto con il diritto comunitario un margine di discrezionalità della pubblica autorità competente in materia, soggetto, ai sensi della normativa nazionale, in misura solo limitata a sindacato giurisdizionale.
- V. a) Se, trattandosi di un prodotto che può circolare almeno in un altro Stato membro come prodotto alimentare, sia determinante ai fini della sua libera circolazione in Germania il fatto che in Germania non vi è alcun «fabbisogno nutrizionale» del detto prodotto.
- b) In caso di soluzione affermativa: se il margine di discrezionalità, solo limitatamente soggetto a sindacato giurisdizionale, conferito a questo riguardo all'autorità dal diritto nazionale sia compatibile con il diritto comunitario.
- VI. Qualora la Corte di giustizia dovesse risolvere in senso affermativo le questioni sub III) relative alla causa «van Bennekom» e nel caso di specie non dovesse sussistere alcuna incompatibilità con le esigenze della tutela della salute, come possa essere attuato il diritto ad ottenere l'autorizzazione di immissione in commercio. Se la domanda di decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a), dello LMBG possa essere respinta senza violare il diritto comunitario, in quanto si è in presenza di un medicinale, secondo i criteri di classificazione tedeschi, mentre nello Stato membro di produzione il prodotto può circolare come alimento. Se sia conforme al diritto comunitario, e in particolare agli artt. 28 e 30 CE, non applicare a un siffatto medicinale, per analogia, la disposizione di cui all'art. 47 a) dello LMBG. In caso di soluzione negativa: Se lo Stato tedesco possa sottrarsi, senza violare il diritto comunitario, ad un obbligo di adottare una decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a) dello LMBG che potrebbe essergli imposto dal giudice tedesco sulla base di un'applicazione per analogia, eccedendo esso stesso o lasciando che l'autorità competente per gli alimentari, ma non per i medicinali, eccipisca che la decisione di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG non può essere emessa per analogia, perché secondo i criteri di classificazione tedeschi si è in presenza di un medicinale,
- a) per motivi di incompetenza dell'autorità preposta al rilascio delle decisioni di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG per quanto riguarda i medicinali;
- b) per mancanza di autorizzazione in quanto medicinale.
- VII. Qualora la Corte di giustizia non dovesse risolvere essa stessa le questioni sub A), se il giudice nazionale possa rivolgere quesiti in materia di classificazione di prodotti o anche in materia di scienze naturali e di metodo all'Autorità europea per i prodotti alimentari, e quale effetto vincolante eventualmente abbiano per il giudice nazionale le informazioni di quest'ultima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 3 luglio 2003, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-316/03)

(2003/C 275/42)

Con ordinanza 3 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 luglio, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A. 1. Se il prodotto controverso
- «OPC 85»
- sia un alimento (se del caso sotto la forma di un integratore alimentare) ovvero un medicinale e se tale accertamento sia vincolante per tutti gli Stati membri.
2. Qualora la Corte di giustizia dovesse pervenire ad accertare che il prodotto di cui trattasi è un medicinale, ma che negli Stati membri nei quali esso è stato fino ad ora considerato prodotto alimentare, continua a restare tale, il collegio remittente si troverebbe di fronte a problemi, quali quelli che stanno alla base della questione sub B VI) considerata congiuntamente con la questione sub B III); se ne chiede la soluzione e si fa pertanto rinvio alle suddette questioni e alla loro esposizione.

- B. Nel caso in cui le questioni relative alla classificazione esposte sub A) debbano essere risolte, come fino ad ora è stato, non già dalla Corte di giustizia, bensì dai giudici nazionali, per questo collegio remittente risultano determinanti le seguenti questioni:
- I. a) Se la classificazione del prodotto controverso debba essere effettuata secondo l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del medesimo articolo del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUCE L 31, pag. 1), ovvero, dopo la scadenza del termine di trasposizione in data 31 luglio 2002, secondo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUCE L 183, pag. 51) e, se del caso, secondo quali parti della direttiva.
- b) Nel caso in cui l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del regolamento n. 178/2002 dovesse risultare applicabile, si pone la seguente questione: se si possa affermare che non si bada più alla destinazione (obiettivo) prevalente, ma piuttosto che un prodotto il quale integra sia i requisiti di un alimento sia quelli di un medicinale continua ad essere, dal punto di vista giuridico, sempre — e soltanto — un medicinale. In quale misura viene a tal riguardo presa in considerazione la categoria di prodotti ed in quale misura il singolo prodotto?
- II. a) Come debba definirsi dal punto di vista del diritto comunitario il concetto di «azione farmacologica» determinante ai fini della classificazione dei prodotti, tra altro, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo del regolamento n. 178/2002. Se, in particolare, la necessità di un rischio per la salute faccia parte della definizione.
- b) Dopo che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [GU L 311, pag. 67 (CODEX)], ha inserito ex novo nell'art. 1, n. 2, seconda alternativa (relativa ai cosiddetti medicinali che influiscono sulle funzioni), il concetto di «funzioni fisiologiche», ci si domanda anche quale sia il significato di tale concetto, e il suo rapporto con il concetto di «azione farmacologica».
- III. La Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Racc. 1983, n. 3883 («van Bennekom»), al punto 39, nell'ambito della valutazione generica di preparati vitaminici, che l'importazione di un prodotto che può circolare come prodotto alimentare nello Stato membro di produzione dev'essere possibile mediante il rilascio di un'autorizzazione di immissione sul mercato, se il detto prodotto viene invero considerato come medicinale nello Stato di importazione, ma l'autorizzazione di immissione sul mercato risulta compatibile con le esigenze di tutela della salute. Se tale orientamento sia valido anche per il prodotto di cui trattasi e se la Corte di giustizia mantenga il suo punto di vista alla luce del successivo diritto comunitario.
- IV. a) Qualora in dipendenza del concetto di «rischio per la salute» di cui alle questioni sub II) o III) o di altra pertinente norma di diritto comunitario, ad esempio gli artt. 28 o 30 CE, si pervenga a tale concetto: Se ci si debba fondare sul cosiddetto «Upper-Safe-Level» — livello di sicurezza superiore — o se esso possa essere graduato, ad esempio, perché le sostanze controverse vengono già assunte anche con il nutrimento e/o perché — quantomeno in caso di assunzione protratta per lungo tempo — si devono prendere in considerazione vari gruppi di consumatori e la loro differente sensibilità. Come debba definirsi il concetto «valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione» nell'accezione dell'art. 5 della direttiva sugli integratori alimentari.
- b) Se, in caso di fissazione — individuale — dell'Upper-Safe-Level o di una sua gradazione — individuale —, sia in contrasto con il diritto comunitario un margine di discrezionalità della pubblica autorità competente in materia, soggetto, ai sensi della normativa nazionale, in misura solo limitata a sindacato giurisdizionale.
- V. a) Se, trattandosi di un prodotto che può circolare almeno in un altro Stato membro come prodotto alimentare, sia determinante ai fini della sua libera circolazione in Germania il fatto che in Germania non vi è alcun «fabbisogno nutrizionale» del detto prodotto.
- b) In caso di soluzione affermativa: se il margine di discrezionalità, solo limitatamente soggetto a sindacato giurisdizionale, conferito a questo riguardo all'autorità dal diritto nazionale sia compatibile con il diritto comunitario.
- VI. Qualora la Corte di giustizia dovesse risolvere in senso affermativo le questioni sub III) relative alla causa «van Bennekom» e nel caso di specie non dovesse sussistere alcuna incompatibilità con le esigenze della tutela della salute, come possa essere attuato il diritto ad ottenere l'autorizzazione di immissione in commercio. Se la domanda di decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a), dello LMBG possa essere respinta senza violare il diritto comunitario, in quanto si è in presenza di un medicinale, secondo i criteri di classificazione tedeschi, mentre nello Stato membro di produzione il prodotto può circolare come alimento. Se sia conforme al diritto comunitario, e in particolare agli

artt. 28 e 30 CE, non applicare a un siffatto medicinale, per analogia, la disposizione di cui all'art. 47 a) dello LMBG. In caso di soluzione negativa: Se lo Stato tedesco possa sottrarsi, senza violare il diritto comunitario, ad un obbligo di adottare una decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a) dello LMBG che potrebbe essergli imposto dal giudice tedesco sulla base di un'applicazione per analogia, eccettuando esso stesso o lasciando che l'autorità competente per gli alimentari, ma non per i medicinali, eccetisca che la decisione di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG non può essere emessa per analogia, perché secondo i criteri di classificazione tedeschi si è in presenza di un medicinale,

- a) per motivi di incompetenza dell'autorità preposta al rilascio delle decisioni di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG per quanto riguarda i medicinali;
- b) per mancanza di autorizzazione in quanto medicinale.

VII. Qualora la Corte di giustizia non dovesse risolvere essa stessa le questioni sub A), se il giudice nazionale possa rivolgere quesiti in materia di classificazione di prodotti o anche in materia di scienze naturali e di metodo all'Autorità europea per i prodotti alimentari, e quale effetto vincolante eventualmente abbiano per il giudice nazionale le informazioni di quest'ultima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 7 luglio 2003, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-317/03)

(2003/C 275/43)

Con ordinanza 7 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 luglio, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

A. 1. Se il prodotto controverso

«Acide Free C-1000»

sia un alimento (se del caso sotto la forma di un integratore alimentare) ovvero un medicinale e se tale accertamento sia vincolante per tutti gli Stati membri.

2. Qualora la Corte di giustizia dovesse pervenire ad accertare che il prodotto di cui trattasi è un medicinale, ma che negli Stati membri nei quali esso è stato fino ad ora considerato prodotto alimentare, continua a restare tale, il collegio remittente si troverebbe di fronte a problemi, quali quelli che stanno alla base della questione sub B VI) considerata congiuntamente con la questione sub B III); se ne chiede la soluzione e si fa pertanto rinvio alle suddette questioni e alla loro esposizione.

B. Nel caso in cui le questioni relative alla classificazione esposte sub A) debbano essere risolte, come fino ad ora è stato, non già dalla Corte di giustizia, bensì dai giudici nazionali, per questo collegio remittente risultano determinanti le seguenti questioni:

I. a) Se la classificazione del prodotto controverso debba essere effettuata secondo l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del medesimo articolo del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUCE L 31, pag. 1), ovvero, dopo la scadenza del termine di trasposizione in data 31 luglio 2002, secondo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUCE L 183, pag. 51) e, se del caso, secondo quali parti della direttiva.

b) Nel caso in cui l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del regolamento n. 178/2002 dovesse risultare applicabile, si pone la seguente questione: se si possa affermare che non si bada più alla destinazione (obiettiva) prevalente, ma piuttosto che un prodotto il quale integra sia i requisiti di un alimento sia quelli di un medicinale continua ad essere, dal punto di vista giuridico, sempre — e soltanto — un medicinale. In quale misura viene a tal riguardo presa in considerazione la categoria di prodotti ed in quale misura il singolo prodotto?

II. a) Come debba definirsi dal punto di vista del diritto comunitario il concetto di «azione farmacologica» determinante ai fini della classificazione dei prodotti, tra altro, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo del regolamento n. 178/2002. Se, in particolare, la necessità di un rischio per la salute faccia parte della definizione.

b) Dopo che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [GU L 311, pag. 67 (CODEX)], ha inserito ex novo nell'art. 1, n. 2, seconda alternativa (relativa ai cosiddetti medicinali che influiscono sulle funzioni), il concetto di «funzioni fisiologiche», ci si domanda anche quale sia il significato di tale concetto,

e il suo rapporto con il concetto di «azione farmacologica».

- III. La Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Racc. 1983, n. 3883 («van Bennekom»), al punto 39, nell'ambito della valutazione generica di preparati vitaminici, che l'importazione di un prodotto che può circolare come prodotto alimentare nello Stato membro di produzione dev'essere possibile mediante il rilascio di un'autorizzazione di immissione sul mercato, se il detto prodotto viene invero considerato come medicinale nello Stato di importazione, ma l'autorizzazione di immissione sul mercato risulta compatibile con le esigenze di tutela della salute. Se tale orientamento sia valido anche per il prodotto di cui trattasi e se la Corte di giustizia mantenga il suo punto di vista alla luce del successivo diritto comunitario.
- IV. a) Qualora in dipendenza del concetto di «rischio per la salute» di cui alle questioni sub II) o III) o di altra pertinente norma di diritto comunitario, ad esempio gli artt. 28 o 30 CE, si pervenga a tale concetto: Se ci si debba fondare sul cosiddetto «Upper-Safe-Level» — livello di sicurezza superiore — o se esso possa essere graduato, ad esempio, perché le sostanze controverse vengono già assunte anche con il nutrimento e/o perché — quantomeno in caso di assunzione protratta per lungo tempo — si devono prendere in considerazione vari gruppi di consumatori e la loro differente sensibilità. Come debba definirsi il concetto «valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione» nell'accezione dell'art. 5 della direttiva sugli integratori alimentari.
- b) Se, in caso di fissazione — individuale — dell'Upper-Safe-Level o di una sua gradazione — individuale —, sia in contrasto con il diritto comunitario un margine di discrezionalità della pubblica autorità competente in materia, soggetto, ai sensi della normativa nazionale, in misura solo limitata a sindacato giurisdizionale.
- V. a) Se, trattandosi di un prodotto che può circolare almeno in un altro Stato membro come prodotto alimentare, sia determinante ai fini della sua libera circolazione in Germania il fatto che in Germania non vi è alcun «fabbisogno nutrizionale» del detto prodotto.
- b) In caso di soluzione affermativa: se il margine di discrezionalità, solo limitatamente soggetto a sindacato giurisdizionale, conferito a questo riguardo all'autorità dal diritto nazionale sia compatibile con il diritto comunitario.
- VI. Qualora la Corte di giustizia dovesse risolvere in senso affermativo le questioni sub III) relative alla causa «van Bennekom» e nel caso di specie non dovesse sussistere alcuna incompatibilità con le esigenze della tutela della salute, come possa essere attuato il diritto ad ottenere l'autorizzazione di immissione in commercio. Se la domanda di decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a), dello

LMBG possa essere respinta senza violare il diritto comunitario, in quanto si è in presenza di un medicinale, secondo i criteri di classificazione tedeschi, mentre nello Stato membro di produzione il prodotto può circolare come alimento. Se sia conforme al diritto comunitario, e in particolare agli artt. 28 e 30 CE, non applicare a un siffatto medicinale, per analogia, la disposizione di cui all'art. 47 a) dello LMBG. In caso di soluzione negativa: Se lo Stato tedesco possa sottrarsi, senza violare il diritto comunitario, ad un obbligo di adottare una decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a) dello LMBG che potrebbe essergli imposto dal giudice tedesco sulla base di un'applicazione per analogia, eccedendo esso stesso o lasciando che l'autorità competente per gli alimentari, ma non per i medicinali, eccipisca che la decisione di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG non può essere emessa per analogia, perché secondo i criteri di classificazione tedeschi si è in presenza di un medicinale,

- a) per motivi di incompetenza dell'autorità preposta al rilascio delle decisioni di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG per quanto riguarda i medicinali;
- b) per mancanza di autorizzazione in quanto medicinale.
- VII. Qualora la Corte di giustizia non dovesse risolvere essa stessa le questioni sub A), se il giudice nazionale possa rivolgere quesiti in materia di classificazione di prodotti o anche in materia di scienze naturali e di metodo all'Autorità europea per i prodotti alimentari, e quale effetto vincolante eventualmente abbiano per il giudice nazionale le informazioni di quest'ultima.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, con ordinanza 8 luglio 2003, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

(Causa C-318/03)

(2003/C 275/44)

Con ordinanza 8 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 luglio, nella causa HLH Warenvertriebs GmbH contro Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania), rappresentata dal Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, interveniente: Der Vertreter des öffentlichen Interesses beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, l'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A. 1. Se il prodotto controverso
«E-400 (natürliches Vitamin E — vitamina E naturale)»
sia un alimento (se del caso sotto la forma di un integratore alimentare) ovvero un medicinale e se tale accertamento sia vincolante per tutti gli Stati membri.
2. Qualora la Corte di giustizia dovesse pervenire ad accertare che il prodotto di cui trattasi è un medicinale, ma che negli Stati membri nei quali esso è stato fino ad ora considerato prodotto alimentare, continua a restare tale, il collegio remittente si troverebbe di fronte a problemi, quali quelli che stanno alla base della questione sub B VI) considerata congiuntamente con la questione sub B III); se ne chiede la soluzione e si fa pertanto rinvio alle suddette questioni e alla loro esposizione.
- B. Nel caso in cui le questioni relative alla classificazione esposte sub A) debbano essere risolte, come fino ad ora è stato, non già dalla Corte di giustizia, bensì dai giudici nazionali, per questo collegio remittente risultano determinanti le seguenti questioni:
- I. a) Se la classificazione del prodotto controverso debba essere effettuata secondo l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del medesimo articolo del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUCE L 31, pag. 1), ovvero, dopo la scadenza del termine di trasposizione in data 31 luglio 2002, secondo la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 giugno 2002, 2002/46/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUCE L 183, pag. 51) e, se del caso, secondo quali parti della direttiva.
- b) Nel caso in cui l'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), del regolamento n. 178/2002 dovesse risultare applicabile, si pone la seguente questione: se si possa affermare che non si bada più alla destinazione (obiettivo) prevalente, ma piuttosto che un prodotto il quale integra sia i requisiti di un alimento sia quelli di un medicinale continua ad essere, dal punto di vista giuridico, sempre — e soltanto — un medicinale. In quale misura viene a tal riguardo presa in considerazione la categoria di prodotti ed in quale misura il singolo prodotto?
- II. a) Come debba definirsi dal punto di vista del diritto comunitario il concetto di «azione farmacologica» determinante ai fini della classificazione dei prodotti, tra altro, ai sensi dell'art. 2, nn. 1 e 2, in combinato disposto con il n. 3, lett. d), dello stesso articolo del regolamento n. 178/2002. Se, in particolare, la necessità di un rischio per la salute faccia parte della definizione.
- b) Dopo che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [GU L 311, pag. 67 (CODEX)], ha inserito ex novo nell'art. 1, n. 2, seconda alternativa (relativa ai cosiddetti medicinali che influiscono sulle funzioni), il concetto di «funzioni fisiologiche», ci si domanda anche quale sia il significato di tale concetto, e il suo rapporto con il concetto di «azione farmacologica».
- III. La Corte di giustizia ha dichiarato nella sentenza 30 novembre 1983, causa 227/82, Racc. 1983, n. 3883 («van Bennekom»), al punto 39, nell'ambito della valutazione generica di preparati vitaminici, che l'importazione di un prodotto che può circolare come prodotto alimentare nello Stato membro di produzione dev'essere possibile mediante il rilascio di un'autorizzazione di immissione sul mercato, se il detto prodotto viene invero considerato come medicinale nello Stato di importazione, ma l'autorizzazione di immissione sul mercato risulta compatibile con le esigenze di tutela della salute. Se tale orientamento sia valido anche per il prodotto di cui trattasi e se la Corte di giustizia mantenga il suo punto di vista alla luce del successivo diritto comunitario.
- IV. a) Qualora in dipendenza del concetto di «rischio per la salute» di cui alle questioni sub II) o III) o di altra pertinente norma di diritto comunitario, ad esempio gli artt. 28 o 30 CE, si pervenga a tale concetto: Se ci si debba fondare sul cosiddetto «Upper-Safe-Level» — livello di sicurezza superiore — o se esso possa essere graduato, ad esempio, perché le sostanze controverse vengono già assunte anche con il nutrimento e/o perché — quantomeno in caso di assunzione protratta per lungo tempo — si devono prendere in considerazione vari gruppi di consumatori e la loro differente sensibilità. Come debba definirsi il concetto «valori di riferimento di vitamine e minerali per la popolazione» nell'accezione dell'art. 5 della direttiva sugli integratori alimentari.
- b) Se, in caso di fissazione — individuale — dell'Upper-Safe-Level o di una sua gradazione — individuale —, sia in contrasto con il diritto comunitario un margine di discrezionalità della pubblica autorità competente in materia, soggetto, ai sensi della normativa nazionale, in misura solo limitata a sindacato giurisdizionale.
- V. a) Se, trattandosi di un prodotto che può circolare almeno in un altro Stato membro come prodotto alimentare, sia determinante ai fini della sua libera circolazione in Germania il fatto che in Germania non vi è alcun «fabbisogno nutrizionale» del detto prodotto.
- b) In caso di soluzione affermativa: se il margine di discrezionalità, solo limitatamente soggetto a sindacato giurisdizionale, conferito a questo riguardo all'autorità dal diritto nazionale sia compatibile con il diritto comunitario.

VI. Qualora la Corte di giustizia dovesse risolvere in senso affermativo le questioni sub III) relative alla causa «van Bennekom» e nel caso di specie non dovesse sussistere alcuna incompatibilità con le esigenze della tutela della salute, come possa essere attuato il diritto ad ottenere l'autorizzazione di immissione in commercio. Se la domanda di decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a), dello LMBG possa essere respinta senza violare il diritto comunitario, in quanto si è in presenza di un medicinale, secondo i criteri di classificazione tedeschi, mentre nello Stato membro di produzione il prodotto può circolare come alimento. Se sia conforme al diritto comunitario, e in particolare agli artt. 28 e 30 CE, non applicare a un siffatto medicinale, per analogia, la disposizione di cui all'art. 47 a) dello LMBG. In caso di soluzione negativa: Se lo Stato tedesco possa sottrarsi, senza violare il diritto comunitario, ad un obbligo di adottare una decisione di portata generale ai sensi dell'art. 47 a) dello LMBG che potrebbe essergli imposto dal giudice tedesco sulla base di un'applicazione per analogia, eccettuando esso stesso o lasciando che l'autorità competente per gli alimentari, ma non per i medicinali, eccipisca che la decisione di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG non può essere emessa per analogia, perché secondo i criteri di classificazione tedeschi si è in presenza di un medicinale,

- a) per motivi di incompetenza dell'autorità preposta al rilascio delle decisioni di portata generale ex art. 47 a) dello LMBG per quanto riguarda i medicinali;
- b) per mancanza di autorizzazione in quanto medicinale.

VII. Qualora la Corte di giustizia non dovesse risolvere essa stessa le questioni sub A), se il giudice nazionale possa rivolgere quesiti in materia di classificazione di prodotti o anche in materia di scienze naturali e di metodo all'Autorità europea per i prodotti alimentari, e quale effetto vincolante eventualmente abbiano per il giudice nazionale le informazioni di quest'ultima.

Ricorso proposto il 2 settembre 2003 dalla Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania

(Causa C-372/03)

(2003/C 275/45)

Il 2 settembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Braun e W. Wils, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto un ricorso contro la Repubblica federale di Germania dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per trasporre nell'ordinamento giuridico interno la direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida ⁽¹⁾, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del Trattato CE e della stessa direttiva;
2. condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La Commissione è del parere che la normativa tedesca non sia conforme alla direttiva 91/439/CEE nei seguenti punti:

- Età minima per l'ammissione diretta alla guida dei motocicli pesanti della categoria A

L'art. 6, n. 2, seconda frase, del regolamento per l'ammissione delle persone alla circolazione stradale (Regolamento sulla patente di guida 1998, in prosieguo: il FeV) prevede un'età minima di 25 anni per l'ammissione diretta alla guida di motocicli pesanti della categoria A. L'art. 6, n. 1, lett. b), primo trattino, ultima frase della direttiva prescrive, però, per l'ammissione diretta un'età minima di 21 anni.

- Abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria DE con un'abilitazione alla guida di veicoli delle categorie C1E e D

Ai sensi dell'art. 6, n. 3, sub 6, del FeV è autorizzata la guida di veicoli della categoria DE con una patente di guida delle categorie C1E e D, laddove l'art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva esplicitamente consente solo la guida di autoveicoli della categoria DE con una patente di guida della categoria CE e D.

- Ammissibilità della guida di veicoli della categoria D da parte del titolare di patenti di guida delle categorie C1, C1E, C o CE in determinati casi

L'art. 6, n. 4, del FeV autorizza i titolari di patenti di guida delle categorie C1, C1E, C o CE, nel territorio nazionale, a condurre autoveicoli della categoria D (autobus) senza passeggeri, nel caso in cui tali tragitti siano necessari unicamente per verificare le condizioni tecniche del veicolo o per il trasporto in un'altra località. La detta direttiva, al contrario, non opera alcuna distinzione tra il trasporto di passeggeri e la guida di un autobus vuoto. Non è prevista nella direttiva la guida di veicoli della categoria D senza la patente di guida corrispondente, ma in base a considerazioni pratiche può essere ammessa al fine di verificare le condizioni tecniche dopo le avvenute

riparazioni. Un'autorizzazione ulteriore alla guida di veicoli della categoria D con una patente di guida C è chiaramente in contrasto con il tenore dell'art. 3, n. 1, quinto trattino, della direttiva.

— Età minima per l'accesso alle categorie C1 e C1E

Il FeV consente all'art. 10, n. 2, prima frase, l'accesso alle categorie C1 e C1E all'età di 17 anni, purché si tratti di persone che stanno seguendo la formazione professionale per conducenti di professione. Tale norma è in contrasto con le disposizioni dell'art. 6, n. 1, lett. b), terzo trattino, della direttiva in combinato disposto, per quanto riguarda l'accesso ai veicoli delle categorie C1 e C1E di peso superiore alle 7,5 tonnellate, con l'art. 5, n. 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3820/85.

— Registrazione di patenti di guida rilasciate negli altri Stati membri

La procedura di registrazione sistematica contenuta nell'art. 29, n. 1, del FeV, nonché la disposizione penale di cui all'art. 75, sub 11, del FeV contrastano fondamentalmente con il principio del riconoscimento reciproco sancito all'art. 1, n. 2, della direttiva.

— Sostituzione delle patenti rilasciate in altri Stati membri

La sostituzione della patente di guida di prevista all'art. 29, n. 3, del FeV, a causa della registrazione di un eventuale periodo di validità nazionale più breve contrasta con il diritto comunitario vigente. Per quanto riguarda la sostituzione della patente di guida prevista dall'art. 47, n. 2, del FeV, nel caso in cui la registrazione dei limiti o delle condizioni non sia possibile per la natura della patente di guida, essa è certamente ammessa in base ai motivi citati nell'art. 8, n. 2, della direttiva (che comprende anche l'annotazione delle restrizioni mediche). Tuttavia, la registrazione di altre annotazioni amministrative (ad es. dell'applicazione delle disposizioni sulla patente in prova) non rientra nell'art. 8, n. 2, della direttiva, pertanto né siffatte annotazioni, né la sostituzione sarebbero conformi al diritto comunitario.

(¹) GU 1991, L 237, pag. 1.

Ricorso della Repubblica federale di Germania contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 10 settembre 2003 (fax: 9 settembre 2003)

(Causa C-380/03)

(2003/C 275/46)

Il 10 settembre 2003 (fax: 9 settembre 2003) la Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. Wolf-Dieter

Plessing, Ministerialrat, e Moritz Lumma, Regierungsdirektor, dal Ministero federale delle Finanze, e dall'avv. Joachim Sedemund, con domicilio eletto presso il Ministero federale delle Finanze, Berlino, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. annullare gli artt. 3 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (¹);
2. condannare la convenuta alle spese;

Motivi e principali argomenti

Con il ricorso il governo federale sostiene che il Parlamento ed il Consiglio, con l'adozione delle disposizioni impugnate abbiano ecceduto i limiti della competenza del legislatore comunitario definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza 5 ottobre 2000, nella causa C-376/98 (Racc. 2000 pag. I-8419) e hanno disconosciuto le condizioni di fatto della competenza comunitaria stabilite dalla Corte. Le disposizioni impugnate disciplinerebbero quasi esclusivamente fattispecie prive di efficacia transfrontaliera. Perciò non sussisterebbero né ostacoli effettivi al commercio, né distorsioni sensibili della concorrenza la cui eliminazione, secondo la sentenza della Corte nella causa C-376/98 è un presupposto di fatto necessario per la competenza comunitaria ai sensi dell'art. 95 CE. L'art. 95 CE per tali motivi non giustificerebbe una competenza del legislatore comunitario per le disposizioni impugnate. Poiché, in mancanza di ostacoli al commercio e di distorsioni sensibili della concorrenza, con le disposizioni impugnate non viene effettivamente perseguito lo scopo del miglioramento del mercato interno, ma scopi di protezione della salute, vi sarebbe anche una violazione del divieto di armonizzazione di cui all'art. 152, n. 4, lett. c), CE.

Inoltre, in subordine, il governo federale fa valere un difetto di motivazione. Il legislatore comunitario non avrebbe sufficientemente motivato la sussistenza di condizioni di fatto giustificanti la competenza di cui all'art. 95 CE, in particolare l'effettiva esistenza di ostacoli al commercio, e nei «considerando» non avrebbe nemmeno accennato all'esistenza di distorsioni sensibili della concorrenza per quanto riguarda la stampa e le trasmissioni radiofoniche, per cui la direttiva, in ogni caso, contrasterebbe, a tal riguardo, con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 253 CE.

Inoltre, le modifiche materiali apportate alla direttiva dal Consiglio dopo la decisione del Parlamento potrebbero essere oggetto della censura, formulata a titolo conservativo, che in tal modo sarebbe stato violato il potere di codecisione del Parlamento ai sensi dell'art. 251 CE.

Infine, il governo federale fa valere, in via subordinata, una violazione del principio di proporzionalità, in quanto i divieti totali di pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate nonché mediante trasmissioni radiofoniche e internet previsti dagli artt. 3 e 4 si riferiscono in modo mirato e consapevole quasi esclusivamente a fattispecie locali o regionali, prive di un elemento transfrontaliero; di conseguenza tali disposizioni di divieto dalla portata molto estesa non sono necessarie per il miglioramento del mercato interno ai sensi dell'art. 14, n. 1, CE e sono quindi sproporzionate. Tale violazione del principio di proporzionalità sarebbe tanto più grave in quanto tali divieti, allo stesso tempo, a causa della definizione estremamente ampia dei termini «pubblicità» all'art. 2, lett. b) e «stampa e altre pubblicazioni stampate» agli artt. 1, lett. a) e 3 della direttiva, pregiudicano in modo sostanziale i diritti fondamentali della libertà di opinione e della libertà di stampa.

(¹) GUL 152, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda), con ordinanza 2 aprile 2003, nella causa tra Ryanair Ltd e Aer Rianta cpt

(Causa C-382/03)

(2003/C 275/47)

Con ordinanza 2 aprile 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2003, nella causa tra Ryanair Ltd e Aer Rianta cpt, la Supreme Court (Irlanda) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- A. Se un banco accettazione passeggeri in un aeroporto costituisca un «impianto aeroportuale» ai sensi dell'art. 16, n. 3, della direttiva (¹).
- B. Nell'ipotesi in cui la soluzione alla questione sub A sia affermativa, se il canone di locazione richiesto per il diritto esclusivo di occupazione di un determinato banco accettazione passeggeri per un periodo di un anno o superiore costituisca un corrispettivo economico per l'accesso ad impianti aeroportuali ai sensi dell'art. 16, n. 3, della direttiva.

(¹) Direttiva del Consiglio 15 ottobre 1996, 96/67/CE, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GUL 272, pagg. 36-45).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 30 luglio 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG

(Causa C-385/03)

(2003/C 275/48)

Con ordinanza 30 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 12 settembre 2003, nella causa Hauptzollamt Hamburg-Jonas contro Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se l'art. 11, n. 1, commi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3665/87 (¹), nel testo modificato dal regolamento (CEE) n. 2945/94 (²) — anche alla luce del principio di proporzionalità — debba essere interpretato nel senso che false informazioni, riguardanti singole voci doganali elencate nella dichiarazione d'esportazione, che possono condurre a una restituzione all'esportazione più elevata di quella spettante all'esportatore, determinano da sole la riduzione a titolo di sanzione della restituzione all'esportazione nell'importo stabilito in tali disposizioni, anche se viene espressamente indicato in relazione alla domanda di pagamento che deve essere effettuata a norma del diritto nazionale che non è richiesto il pagamento della restituzione all'esportazione per le voci doganali di cui si tratta nella dichiarazione d'esportazione.

(¹) GUL 351, pag. 1.

(²) GUL 310, pag. 57.

Ricorso del Regno dei Paesi Bassi contro la Commissione delle Comunità europee presentato il 5 settembre 2003

(Causa C-388/03)

(2003/C 275/49)

Il 5 settembre 2003 il Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da H. G. van Sevenster, capo della divisione Diritto europeo del Ministero degli Affari esteri all'Aia, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. Annullare la decisione della Commissione 26 giugno 2003, riferimento SG (2003) D/230248, relativa all'aiuto di Stato n. N 35/2003 riguardante i diritti negoziabili di emissioni di NOx, per la parte in cui la Commissione nella sua decisione considera che la normativa menzionata costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE ⁽¹⁾.
2. Condannare la Commissione alle spese procedurali.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, il Regno dei Paesi Bassi, ha comunicato alla Commissione, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE il «Sistema di scambio di diritti di emissione NOx». Esso ha chiesto alla Commissione una decisione tesa a dichiarare che la misura non costituisce un aiuto, di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento 659/99/CE (GU L 83, pag. 1). Con la normativa di cui trattasi, il governo dei Paesi Bassi ha dato esecuzione agli obblighi di trasposizione che risultano dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309, pag. 22). Nella detta direttiva è stabilito che i Paesi Bassi devono raggiungere entro il 2010 un limite nazionale di emissioni riguardo ai NOx di 260 Kton. Nella decisione impugnata 24 giugno 2003, la Commissione dichiara che la normativa comunicata costituisce un aiuto di Stato e di non avere obiezioni riguardo alla stessa. La Commissione ritiene che la normativa apporti un valido contributo alla politica ambientale europea.

Pur se si compiace del fatto che la Commissione non abbia obiezioni nei confronti della normativa da esso per sicurezza comunicata, il governo dei Paesi Bassi chiede, con il presente ricorso, l'annullamento della decisione nella parte in cui la Commissione in essa conclude che la normativa comunicata costituisce aiuto di Stato. A parere del governo dei Paesi Bassi non si tratta di un aiuto.

A sostegno della sua domanda il ricorrente deduce la violazione dell'art. 87 CE. Per il regime olandese non occorre alcuna risorsa statale ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE; le misure relative ai diritti di emissione sono integralmente finanziate da risorse private. Gli introiti che le imprese possono ottenere attraverso la vendita di crediti non derivano dalla concessione di diritti da parte dello Stato, ma da entrate proprie all'impresa in quanto quest'ultima ottiene un risultato migliore di quello previsto. Alle imprese non è concesso alcun vantaggio, cosicché non si tratta di un aiuto che falsi la concorrenza e influisca sugli scambi.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione dell'obbligo di motivazione. La conclusione della Commissione secondo cui il sistema relativo ai diritti di emissione NOx negoziabili costituisce un

aiuto di Stato, e pertanto necessita dell'approvazione della Commissione, non viene suffragata da una solida ed esplicita motivazione, a tal fine necessaria.

⁽¹⁾ GUL 213 del 30.7.1998, pag. 13.

Ricorso della Archer Daniels Midland Company e della Archer Daniels Midland Ingredients Limited proposto il 24 settembre 2003 contro la sentenza pronunciata il 9 luglio 2003 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-224/00 ⁽¹⁾, Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Limited c/ Commissione delle Comunità europee

(Causa C-397/03 P)

(2003/C 275/50)

Il 24 settembre 2003, le società Archer Daniels Midland Company, con sede in Decatur, Illinois (Stati Uniti di America) e Archer Daniels Midland Ingredients Limited, con sede in Erith (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti C.O. Lenz, L. Martin Alegi, E.W. Batchelor e M. Garcia, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza pronunciata il 9 luglio 2003 dalla Quarta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nella causa T-224/00, Archer Daniels Midland Company e Archer Daniels Midland Ingredients Limited c/ Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che la Corte voglia:

- i) annullare la sentenza nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla ADM avverso la decisione impugnata ⁽²⁾;
- ii) annullare l'art. 2 della decisione nella parte riguardante la ADM;
- iii) in subordine, con riguardo al punto ii), modificare l'art. 2 della decisione in modo da ridurre ulteriormente o annullare l'ammenda inflitta all'ADM;
- iv) in subordine, con riguardo ai punti ii) e iii), rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte relativa agli aspetti di diritto;

v) in ogni caso, condannare la Commissione alle spese con riguardo al procedimento dinanzi al Tribunale ed a quello dinanzi alla Corte.

Motivi e principali argomenti

I motivi dedotti dalle ricorrenti sono i seguenti:

- 1) Il Tribunale, confermando l'applicazione retroattiva da parte della Commissione delle linee guida relative alle ammende, ha violato il principio dell'irretroattività;
- 2) il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento:
 - a) ammettendo la discriminazione da parte della Commissione, consistente nel fatto che il metodo di calcolo delle ammende applicato a infrazioni alla normativa in materia della concorrenza connesse simultaneamente vari a seconda che la Commissione abbia emanato la propria decisione anteriormente o successivamente alla pubblicazione di linee guida;
 - b) fondando le ammende inflitte alla ADM e alla Ajinomoto su un'identica base, laddove la quota di mercato detenuta da quest'ultima nello SEE è pari a circa il doppio a quella della ADM;
- 3) il Tribunale ha violato il terzo principio del non bis in idem ritenendo che la Commissione non fosse tenuta a dedurre o a prendere in considerazione le ammende versate dalla ADM ad altre autorità con riguardo agli stessi fatti;
- 4) il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione:
 - a) ritenendo che la Commissione non fosse ritenuta a prendere in considerazione le ammende versate dalla ADM in Paesi terzi, benché l'ammenda della Commissione si basasse segnatamente sul fatturato totale della ADM punendo quindi quest'ultima sulla base delle vendite da essa effettuata in paesi in cui è stata già condannata al pagamento di ammende;
 - b) ritenendo adeguata l'ammenda, benché la Commissione non avesse preso in considerazione le vendite di lisina effettuate dall'ADM nello SEE;

5) il Tribunale ha snaturato gli elementi probatori laddove ha ritenuto che la Commissione avesse dimostrato la sussistenza di un impatto economico effettivo: infatti, gli elementi probatori di cui trattasi non analizzano né il livello dei prezzi che sarebbero stati raggiunti in assenza di qualsiasi collusione né sono quindi idonei a provare che i prezzi fossero più elevati di quelli che altrimenti avrebbero potuto essere;

- 6) tollerando la violazione delle linee guida da parte della Commissione, il Tribunale ha violato il principio in base al quale la Commissione è tenuta al rispetto delle norme da essa stessa poste;
- 7) il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità, come interpretato dalla Corte del Tribunale, in base al quale deve sussistere una determinata correlazione tra le ammende inflitte e il fatturato pertinente.

(¹) GU C 316 del 4.11.2002, pag. 32.

(²) Decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (caso COMP/36.545/F3 — Aminoacidi) (testo rilevante per lo SEE) (GU L 152, del 7.6.2001, pag. 24).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Helsingin hallinto-oikeus, con ordinanza 2 settembre 2003, nella causa E. Gavrielides Oy

(Causa C-398/03)

(2003/C 275/51)

Con ordinanza 22 settembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 settembre 2003, nella causa E. Gavrielides Oy, l'Helsingin hallinto-oikeus ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se l'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1990, 90/642/CEE (¹), che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetali, compresi gli ortofruttili, con le successive modifiche, vada interpretato nel senso che la direttiva si applica alle foglie di vite.

Qualora la direttiva si applichi alle foglie di vite:

se l'allegato I della direttiva vada interpretato nel senso che le foglie di vite vanno classificate nella categoria di prodotti «ortaggi a foglia ed erbe fresche» e l'allegato II nel senso che le foglie di vite vanno classificate sotto la voce «erbe, altre»;

Qualora le foglie di vite non vadano classificate sotto la voce «erbe, altre», si desidera sapere in quale categoria di prodotti e sotto quale voce vadano classificate.

(1) GUL 350, pag. 71.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 settembre 2003

(Causa C-399/03)

(2003/C 275/52)

Il 25 settembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e V. di Bucci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. annullare la decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE (1),
2. condannare la convenuta alla spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione del Consiglio 16 luglio 2003 è venuta ad autorizzare la concessione di aiuti di Stato identici ad aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione finale negativa della Commissione 17 febbraio 2003. Una decisione individuale del Consiglio in materia di aiuti di Stato è un elemento in via di principio estraneo al sistema di controllo istituito dal Trattato, che dev'essere circoscritto a situazioni eccezionali.

La decisione del Consiglio è viziata sotto molteplici punti di vista:

- Incompetenza del Consiglio. Soltanto un'istanza indipendente dagli Stati che concedono aiuti è in grado di esaminare con obiettività e imparzialità i diversi provvedi-

menti nazionali. Si deve pertanto ritenere che spetti alla Commissione, di regola, procedere al controllo degli aiuti di Stato. Vero è che il Consiglio ha un potere decisionale in materia, ma si tratta di un potere eccezionale, da interpretarsi restrittivamente.

- Sviamento di potere e di procedura. Il potere conferito al Consiglio di autorizzare eccezionalmente aiuti di Stato al posto della Commissione e, in caso di avvio di un procedimento, entro limiti temporali ben circoscritti, è stato utilizzato al fine di neutralizzare la decisione della Commissione 17 febbraio 2003, vale a dire al fine di annullarne gli effetti, attraverso l'autorizzazione di aiuti identici a quelli dichiarati incompatibili. L'atto impugnato è viziato da sviamento di potere anche perché è stato adottato per produrre gli stessi effetti che avrebbe avuto una sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di giustizia.
- Violazione del Trattato e dei principi generali del diritto comunitario. L'atto impugnato non soltanto è stato adottato in violazione dell'art. 88, n. 2, terzo comma, CE, ma perturba inoltre l'equilibrio istituzionale stabilito dal Trattato tra la Commissione e il Consiglio. Tale equilibrio implica che le altre istituzioni, e in particolare il Consiglio, debbano rispettare l'ambito di competenza della Commissione. Ciò significa che il Consiglio non può, salvo competenza derogatoria esplicita, sconfinare nella competenza della Commissione. Orbene, nella fattispecie il Consiglio ha ecceduto l'ambito delle proprie competenze. Questo modo di procedere perturba inoltre l'equilibrio tra le istituzioni «esecutive» e il giudice comunitario e, in generale, reca pregiudizio al sistema giurisdizionale istituito dal Trattato. Infine, la decisione del Consiglio viola il diritto sostanziale in materia di aiuti di Stato e la direttiva del Consiglio 69/335/CEE, nonché l'obbligo di motivazione in proposito.
- In subordine, manifesto errore di valutazione e sviamento di potere in merito all'esistenza di circostanze eccezionali. Il Consiglio ha commesso un manifesto errore di valutazione, in particolare, ritenendo che l'esistenza di circostanze eccezionali risultasse, nella specie, dal fatto che il Belgio non avrebbe disposto del periodo necessario per adottare provvedimenti diversi da quelli dichiarati incompatibili con il mercato comune mediante la decisione della Commissione 17 febbraio 2003 in favore dei centri di coordinamento stabiliti sul suo territorio.

(1) Decisione del Consiglio 16 luglio 2003, 2003/531/CE, relativa alla concessione da parte del governo belga di un aiuto per taluni centri di coordinamento stabiliti in Belgio (GU L 184 del 23.7.2002, pag. 17).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d'instance de Paris 7ème, con ordinanza 21 agosto 2003, nella causa Waterman SA contro Directeur général des douanes et droits indirects

(Causa C-400/03)

(2003/C 275/53)

Con ordinanza 21 agosto 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 settembre 2003, nella causa Waterman SA contro Directeur général des douanes et droits indirects, il tribunal d'instance de Paris 7ème, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se la nota esplicativa della nomenclatura combinata relativa alle voci 4202 12 11 e 4202 12 19, nel precisare i termini «di fogli di materie plastiche» nel seguente modo: «[a]i sensi delle sottovoci della voce 4202, qualora la superficie esterna di un prodotto sia costituita da un materiale stratificato il cui strato esterno visibile ad occhio nudo è un foglio di plastica (per esempio: tessuto ricoperto da un foglio di plastica), è irrilevante ai fini della classificazione in queste sottovoci che il foglio sia stato realizzato anteriormente alla fabbricazione del materiale stratificato o che lo strato di materia plastica risulti ottenuto per spalmatura o ricopertura di una materia (per esempio: tessuto) con della materia plastica, a condizione che lo strato esterno visibile presenti un aspetto simile a quello di un foglio di materia plastica applicato», violi la tariffa.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de grande instance du Mans, con ordinanza 8 settembre 2003, nella causa Procureur de la République contro Olivier Dupuy e Hervé Rouvre

(Causa C-404/03)

(2003/C 275/54)

Con ordinanza 8 settembre 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2003, nella causa Procureur de la République contro Olivier Dupuy e Hervé Rouvre, il tribunal de grande instance du Mans ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni del diritto comunitario relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi ed in particolare le disposizioni delle direttive 76/769/CEE⁽¹⁾ e 20 dicembre 1994, 94/60/CE⁽²⁾, vietino l'immissione sul mercato per la loro vendita al pubblico dei prodotti siccativi contenenti composti del piombo classificati tossici per la riproduzione, ovvero consentano di applicare ai suddetti prodotti la deroga prevista in materia per i «colori per artisti».

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201).

⁽²⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 1994, 94/60/CE, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 365, pag. 1).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 29 settembre 2003

(Causa C-407/03)

(2003/C 275/55)

Il 29 settembre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sig.ri M. van Beek e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, avendo omesso di prevedere nella propria legislazione con sufficiente certezza giuridica che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, è venuta meno agli obblighi incombentile ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, 92/43/CEE⁽¹⁾.
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Finlandia ha omissis di prevedere nella propria legislazione, con sufficiente certezza giuridica, che qualsiasi progetto, anche se è oggetto della cosiddetta valutazione di impatto ambientale, deve formare oggetto di una opportuna valutazione. Già tale circostanza sarebbe sufficiente da sola a motivare il presente ricorso.

La Finlandia ha osservato nella sua risposta alla lettera di diffida che, essendo applicabile al progetto la legge sulla valutazione di impatto ambientale, gli accertamenti condotti in sede di procedimento previsto da tale legge potrebbero costituire la valutazione adeguata ex art. 65 della legge sulla protezione della natura. Si preverrebbe in tal modo, ad avviso della Finlandia, una sovrapposizione, di procedimenti. La Finlandia ha ripetuto il suo punto di vista nella sua risposta al parere motivato.

Nella misura in cui la Finlandia si riferisce alle difficoltà che sorgerebbero nella pratica mettendo la propria legislazione in conformità agli obblighi derivanti dal Trattato, la Commissione ricorda la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia secondo la quale difficoltà all'interno dello Stato come quelle connesse alle condizioni in cui si svolge l'elaborazione di leggi e regolamenti, non possono liberare uno Stato membro dai suoi obblighi di osservanza del diritto comunitario. Inoltre secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, nel valutare se uno Stato membro sia venuto meno all'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità, va presa in esame la situazione in essere alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

Dalle informazioni in possesso della Commissione non è emerso che sarebbero state attuate le misure necessarie per conformare la legislazione nazionale all'art. 6, n. 3 della direttiva *habitat* né che siffatte misure siano state comunicate alla Commissione.

(¹) GUL 206 del 22 luglio 1992, pag. 7.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 30 settembre 2003

(Causa C-408/03)

(2003/C 275/56)

Il 30 settembre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou Durande e dal sig. D. Martin, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio:
 - subordinando il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione alla condizione di disporre di risorse economiche personali sufficienti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 18 CE nonché della direttiva 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno;
 - prevedendo la possibilità di notificazione automatica dell'ingiunzione di lasciare il territorio dello Stato ai cittadini dell'Unione che non abbiano prodotto i documenti richiesti ai fini dell'ottenimento del titolo di soggiorno (¹) entro un termine determinato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, ai sensi dell'art. 4 della direttiva 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (²), ai sensi dell'art. 4 della direttiva 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (³), ai sensi dell'art. 2 della direttiva 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (⁴), nonché ai sensi dell'art. 2 della direttiva 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (⁵);
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

La normativa e la prassi amministrativa belghe sono contrarie al diritto comunitario nella parte in cui prevedono:

- la condizione di disporre di risorse economiche personali sufficienti.

L'art. 1 della direttiva 90/364/CEE esige che il cittadino dell'Unione dimostri di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse sufficienti, ma non esige che tali risorse gli appartengano. La direttiva istituisce per lo Stato membro ospitante un sistema di garanzia flessibile e evolutivo nel tempo, diretto a consentire che il cittadino dell'Unione circoli facilmente sul territorio degli Stati membri senza dover dimostrare di disporre di mezzi di sostentamento per tutta la durata del proprio soggiorno. Orbene, il ragionamento delle autorità belghe mira a istituire garanzie supplementari al fine di evitare, ab initio, che il cittadino dell'Unione non divenga un onere per l'assistenza sociale, cosa contraria allo spirito della direttiva 90/364/CEE.

- la possibilità della notificazione dell'ingiunzione di abbandonare il territorio dello Stato ai cittadini dell'Unione che non abbiano prodotto i documenti richiesti ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno entro un termine determinato.

Uno Stato membro non può negare o porre termine al diritto di soggiorno di un cittadino dell'Unione se non nel caso in cui non sussistano ovvero siano venuti meno i requisiti cui tale diritto è subordinato. Per contro, la circostanza che non siano state rispettate le formalità amministrative relative alla concessione del titolo di soggiorno che riconosce tale diritto non può sfociare in una sanzione, quale la negazione del diritto di soggiorno o l'allontanamento dal territorio, il che finirebbe per negare il diritto stesso al soggiorno attribuito e garantito dal Trattato. La notificazione di un ordine di allontanamento dal territorio non può fondarsi su ragioni esclusivamente amministrative, bensì su fatti che consentano di concludere che l'interessato non risponda ai requisiti ai quali il proprio diritto di soggiorno è subordinato, ai sensi di una delle direttive in materia.

- (¹) GUL 180, 13.07.1990, pag. 26.
 (²) GUL 257, 19.10.1968, pag. 13.
 (³) GUL 172, 28.06.1973, pag. 14.
 (⁴) GUL 317, 18.12.1993, pag. 59.
 (⁵) GUL 180, 13.07.1990, pag. 28.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 15 luglio 2003, nella causa SEPA Société d'Exportation des Produits Agricoles S.A. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Causa C-409/03)

(2003/C 275/57)

Con ordinanza 15 luglio 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1° ottobre 2003, nella causa SEPA Société d'Exportation des Produits Agricoles S.A. contro Hauptzollamt Hamburg-Jonas, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se l'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665 (¹), recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, mediante il concetto di «qualità leale e mercantile» esiga che la produzione e la commercializzazione delle merci interessate siano soggette solamente alle disposizioni normative di applicazione generale, valide per ogni merce di quel tipo, ed escluda conseguentemente dalle restituzioni all'esportazione le merci per le quali vigono determinate restrizioni, in particolare per quanto riguarda la loro produzione,

manipolazione o commercializzazione, come ad esempio l'imposizione di controlli speciali sull'idoneità al consumo o la restrizione a determinati circuiti distributivi.

2. Se l'art. 13 del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665/87, mediante il concetto di «qualità leale e mercantile» esiga una qualità media delle merci da esportazione ed escluda conseguentemente dalla concessione di restituzioni all'esportazione merci di qualità inferiore, che tuttavia sono normalmente oggetto di commercio con la denominazione attribuita nella domanda di restituzione all'esportazione, e se sia così anche quando la qualità inferiore non abbia avuto alcuna incidenza sull'esecuzione della transazione commerciale.

(¹) GUL 351, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, presentato il 2 ottobre 2003

(Causa C-413/03)

(2003/C 275/58)

Il 2 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xavier Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio (¹), e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 34 della direttiva medesima;
2. condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

(¹) GUL 106 del 17.04.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 2 ottobre 2003

(Causa C-414/03)

(2003/C 275/59)

Il 2 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, membro del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/50⁽¹⁾ in ragione del fatto che un contratto, concluso dal Landkreis Friesland, concernente lo smaltimento dei rifiuti, è stato aggiudicato in violazione delle disposizioni relative alla pubblicità previste dall'art. 8 in combinato disposto con i titoli III-VI di tale direttiva, e
- condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nonostante la convenuta abbia riconosciuto l'asserita violazione e assicurato che le future prestazioni in materia di smaltimento di rifiuti verranno bandite conformemente al diritto comunitario, essa non ha fatto niente per porre fine al contratto, che rimane in vigore fino al 31 dicembre 2004.

La convenuta non afferma neanche che è impossibile, in diritto tedesco, porre fine al contratto. Essa segnala soltanto che una fine anticipata dello stesso potrebbe dar luogo a domande di risarcimento danni. Tuttavia, il diritto comunitario in materia di appalti pubblici è maggiormente efficace ove l'autorità aggiudicatrice debba mettere in conto l'eventuale pagamento di danni.

Non si può neanche mettere in discussione l'obbligo di porre fine a violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici, anche mediante la rescissione di contratti già stipulati, facendo valere l'art. 2, n. 6, della direttiva 89/665⁽²⁾ relativa ai ricorsi avverso eventuali violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici. Una violazione del Trattato può considerarsi cessata solo quando lo Stato membro ha riconosciuto l'illegalità della propria azione ed ha posto interamente fine alla detta violazione.

⁽¹⁾ GUL 209, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 395, pag. 33.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 3 ottobre 2003

(Causa C-416/03)

(2003/C 275/60)

Il 3 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis, membro del servizio giuridico, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE⁽¹⁾, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio o, comunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per recepire la direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17 aprile 2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, presentato il 3 ottobre 2003

(Causa C-417/03)

(2003/C 275/61)

Il 3 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno del Belgio.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima;
2. condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Granducato del Lussemburgo, presentato il 3 ottobre 2003

(Causa C-418/03)

(2003/C 275/62)

Il 3 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Stromsky, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato del Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Granducato del Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima;

2. condannare il Granducato del Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica francese presentato il 3 ottobre 2003

(Causa C-419/03)

(2003/C 275/63)

Il 3 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. U. Wölker e dalla sig.ra F. Simonetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica francese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) constatare che, non avendo adottato le disposizioni di legge, di regolamento e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, n. 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e non avendole comunque comunicate alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della detta direttiva;
- 2) condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica federale di Germania, proposto il 3 ottobre 2003

(Causa C-420/03)

(2003/C 275/64)

Il 3 ottobre 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Ulrich Wölker, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica federale di Germania.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1. Dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato, o, comunque, non avendo comunicato alla Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva del Consiglio 90/220/CEE⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva.
2. Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento è trascorso il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 3 ottobre 2003

(Causa C-421/03)

(2003/C 275/65)

Il 3 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal Prof. Dr. Ulrich Wölker, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001,

2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio⁽¹⁾ o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;

- 2) condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di trasposizione della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 3 ottobre 2003

(Causa C-422/03)

(2003/C 275/66)

Il 3 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Michel Van Beek, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno dei Paesi Bassi.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le necessarie disposizioni legislative e amministrative per conformarsi alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio⁽¹⁾, o quanto meno non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.
2. condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine di ricevimento della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica di Finlandia, proposto il 3 ottobre 2003**(Causa C-423/03)**

(2003/C 275/67)

Il 3 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker e M. Huttunen, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica di Finlandia.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che la Repubblica di Finlandia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CE del Consiglio ⁽¹⁾ o non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica di Finlandia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine previsto per la trasposizione della direttiva è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Spagna, proposto il 3 ottobre 2003**(Causa C-424/03)**

(2003/C 275/68)

Il 3 ottobre 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gregorio Valero Jordana, membro del servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Regno di Spagna.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato e messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE ⁽¹⁾, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione tali disposizioni, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù della detta direttiva;
- condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico interno è scaduto il 17 ottobre 2002.

⁽¹⁾ GUL 106 del 17.4.2001, pag. 1.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 settembre 2003

nella causa T-137/01: Stadtsportverband Neuss eV contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso d'annullamento — Programma Eurathlon — Contributo finanziario comunitario — Restituzione parziale — Obbligo di motivazione — Metodo di calcolo — Prescrizione — Spese non imputabili»)

(2003/C 275/69)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-137/01, Stadtsportverband Neuss eV, con sede in Neuss (Germania), rappresentata dagli avv.ti H.G. Hüsche e S. Schenelle, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Sack), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 9 aprile 2001 che dispone la parziale restituzione di un contributo finanziario concesso alla ricorrente nell'ambito del programma Eurathlon, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 17 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 245 dell'1.9.2001.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

17 settembre 2003

nelle cause riunite T-309/01 e T-239/02: Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH e Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Contabilizzazione a posteriori di dazi all'importazione — Condizioni — Art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) n. 2913/92 — Errore riconoscibile — Diligenza — Regolamento (CE) n. 774/94 — Nomenclatura combinata — Contingenti tariffari OMC»)

(2003/C 275/70)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nelle cause riunite T-309/01 e T-239/02, Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con sede in Francoforte sul Meno (Germania),

Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH, con sede in Langen (Germania), rappresentate dagli avv.ti K. Landry e L. Harings, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J.-C. Schieferer, R. Tricot, X. Lewis e M. Núñez-Müller), avente ad oggetto, da una parte, la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 agosto 2001, C (2001) 2533, (REC 4/00), che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non imposti alla società Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH per le importazioni di carni di pollame provenienti dalla Thailandia nel periodo dal 13 al 18 luglio 1995 e dal 4 al 22 settembre 1995 (causa T-309/01) e, dall'altra, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 5 marzo 2002, C (2002) 857, (REC 4/01), che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione non imposti alla Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar-Produkte mbH per l'importazione di carni di pollame provenienti dalla Thailandia effettuata il 24 luglio 1995 (causa T-239/01), il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 17 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Le ricorrenti sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 56 del 2.3.2002 e C 247 del 12.10.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL PRIMO GRADO

18 settembre 2003

nella causa T-321/01: Internationaler Hilfsfonds eV contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Cooperazione allo sviluppo — Cofinanziamento comunitario di azioni condotte da ONG — Inidoneità di una ONG — Rigetto della domanda di cofinanziamento»)

(2003/C 275/71)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-321/01, Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dall'avv. H. Kaltenecker, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signore M.-J. Jonczy e S. Fries), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 ottobre 2001 con cui sono state respinte le richieste di cofinanziamento di due progetti presentate dalla ricorrente, rispettivamente,

nel dicembre del 1996 e nel settembre del 1997, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 18 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 16 ottobre 2001 con cui sono state respinte le richieste di cofinanziamento della ricorrente del dicembre 1996 e del settembre 1997 è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della ricorrente.*

(¹) GU C 56 del 2.3.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL PRIMO GRADO

17 settembre 2003

nella causa T-71/02: Classen Holding KG contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso — Requisiti di forma — Presentazione di una memoria scritta con i motivi del ricorso — Termine di presentazione della richiesta di restituito in integrum — Artt. 59 e 78 del regolamento (CE) n. 40/94»)

(2003/C 275/72)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-71/02, Classen Holding KG, con sede in Essen (Germania), rappresentata dall'avv. S. von Petersdorff-Campen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: signora S. Laitinen), l'interveniente dinanzi al Tribunale è: International Paper Company, con sede in New York (Stati Uniti d'America), rappresentata dall'avv. E. Armijo Chávarri, avente ad oggetto un ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 dicembre 2001 (pratica R 810/1999-2) che dichiara irricevibile, in seguito al rigetto della richiesta di restituito in integrum il ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione concernente un procedimento di opposizione tra Classen Holding KG e International Paper Company, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 17 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 156 del 29.6.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL PRIMO GRADO

17 settembre 2003

nella causa T-76/02: Mara Messina contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Accesso ai documenti — Negata divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro in assenza di previo accordo dello Stato medesimo»)

(2003/C 275/73)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-76/02, Mara Messina, residente a Napoli, rappresentata dall'avv. M. Calabrese, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori U. Wölker, V. Di Bucci e P. Aalto), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiutava alla ricorrente l'accesso a determinati atti riguardanti un regime di aiuti di Stato oggetto della decisione della Commissione 2 agosto 2000 [Aiuto di Stato N. 715/99 — Italia (SG 2000 D/10574)], il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale, ha pronunciato il 17 settembre 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla ricorrente.*

(¹) GU C 109 del 4.5.2002.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL PRIMO GRADO**25 giugno 2003****nella causa T-41/01: Rafael Pérez Escolar contro Commissione delle Comunità europee** ⁽¹⁾**(«Aiuti concessi dagli Stati — Denuncia — Ricorso per carenza — Legittimazione ad agire — Ricevibilità»)**

(2003/C 275/74)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-41/01, Rafael Pérez Escolar, residente a Madrid (Spagna), rappresentato dall'avv. F. Moreno Pardo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora I. Martínez del Peral e signor J. Flett), avente ad oggetto una domanda fondata sull'art. 232 CE diretta a far dichiarare che la Commissione, essendosi astenuta dall'adottare una decisione in merito alla denuncia formulata dal ricorrente nei confronti del Regno di Spagna per violazione dell'art. 87 CE e avendo ommesso di avviare il procedimento previsto all'art. 88, n. 2, CE nei confronti degli aiuti asseritamente concessi dalle autorità spagnole agli istituti bancari Banco Español de Crédito e Banco Santander, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A. W. H. Meij e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 25 giugno 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *Il ricorrente è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 134 del 5.5.2001.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**15 luglio 2003****nella causa T-371/02: Bernard Barbé contro Parlamento europeo** ⁽¹⁾**(«Procedimento di pignoramento della retribuzione — Mancato versamento al creditore pignorante delle trattenute sulle retribuzioni precedenti alla manleva del pignoramento — Irricevibilità manifesta»)**

(2003/C 275/75)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-371/02, Bernard Barbé, funzionario del Parlamento europeo, residente a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentato dall'avv. A. Lorang, con domicilio eletto a Lussemburgo, contro Parlamento europeo (agenti:

sig. H. von Herten e sig.ra L. Knudsen), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del Parlamento di non versare al ricorrente la somma corrispondente alle trattenute operate sulla retribuzione dell'ex coniuge del medesimo nel periodo compreso tra i mesi di marzo e di novembre 1998, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 15 luglio 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è manifestamente irricevibile.*
- 2) *Le spese sono compensate.*

⁽¹⁾ GU C 44 del 22.2.2003.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**5 agosto 2003****nella causa T-79/03 R: Industrie riunite odolesi Spa (IRO) contro Commissione delle Comunità europee****(«Procedimento sommario — Concorrenza — Pagamento di ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza — Insussistenza»)**

(2003/C 275/76)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento T-79/03 R, Industrie riunite odolesi SpA (IRO), con sede in Odolo, rappresentata dall'avv. A. Giardina, sostenute da Repubblica italiana (agente: signor I.M. Braguglia), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signora L. Pignataro e signor A. Whelan) avente ad oggetto una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), nella parte in cui infligge alla richiedente un'ammenda di EUR 3,58 milioni, del presidente del tribunale ha emesso il 5 agosto 2003 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso della Canali Ireland Limited contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 29 agosto 2003

(Causa T-301/03)

(2003/C 275/77)

(Lingua processuale da determinarsi in osservanza dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese)

Il 29 agosto 2003 la Canali Ireland Limited, con sede in Dublino (Irlanda), rappresentata dai sigg. C. Gielen e O. Schmutzer, lawyers, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Canali S.p.A.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso 17 giugno 2003;
- accogliere l'opposizione presentata contro la domanda del richiedente del marchio CANAL JEAN CO e respingere integralmente la domanda per tale marchio e/o disporre le misure che riterrà opportune;
- disporre la condanna alle spese del richiedente del marchio.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario:	Canal Jean Co., Inc.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio figurativo «CANAL — JEAN CO.» — Domanda n. 425.363, per determinati beni della classe 25 (Articoli di abbigliamento; calzature; cappelleria).
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Il ricorrente.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio denominativo italiano «CANALI» (registrazione n. 513.948) per beni e servizi delle classi 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione:	Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso:

Annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto dell'opposizione.

Motivi di ricorso:

Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso della Lidl Stiftung & Co. KG contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni), proposto il 4 settembre 2003

(Causa T-303/03)

(2003/C 275/78)

(Lingua processuale: da determinare in applicazione dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 4 settembre 2003 la Lidl Stiftung & Co. KG, con sede in Neckarsulm (Germania), rappresentata dal sig. P. Groß, Rechtsanwalt, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, modelli e disegni) 30 giugno 2003 (pratica R 408/2002-1) sulla registrazione del marchio comunitario «Salvita», domanda n. 609339;
- condannare il convenuto al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	REWE-Zentral AG
Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Marchio denominativo «Salvita», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — domanda n. 609339

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente	<i>Motivi e principali argomenti</i>	
Marchio o segno rivendicato:	Marchio denominativo tedesco «SOLEVITA», per prodotti della classe 32	Richiedente:	La ricorrente
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione	Marchio comunitario di cui si richiede la registrazione:	Il marchio verbale e figurativo «Opusdent», per prodotti e servizi delle classi 9, 10 e 42 (tra cui Laser; Laser non per uso medico; Laser per uso medico, dentistico ed estetico e Servizi medici e dentistici)
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso	Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Dornier Medizintechnik GmbH
Motivi di ricorso:	La ricorrente avrebbe prodotto sufficienti mezzi di prova per dimostrare l'impiego continuativo del marchio opposto; <ul style="list-style-type: none"> — Violazione della massima di disposizione di cui all'art. 74, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 40/94; — Violazione del diritto ad essere sentiti. 	Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio comunitario «Opus» per prodotti della classe 10
		Decisione della divisione d'opposizione:	L'opposizione è stata accolta con riferimento ai prodotti «Laser per uso medico, dentistico ed estetico», mentre è stata rigettata per gli altri prodotti e servizi
		Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso
		Motivi di ricorso:	Inesistenza del rischio di confusione

Ricorso della OpusDent GmbH contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli), proposto l'8 settembre 2003

(Causa T-305/03)

(2003/C 275/79)

(Lingua processuale: da stabilire in base all'art. 131, n. 2, del Regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: tedesco)

L'8 settembre 2002, la OpusDent GmbH, rappresentata dall'avv. P. Munzinger, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli). Nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era parte altresì la Dornier Medizintechnik GmbH, Weßling (Germania).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso del convenuto pronunciata il 23 giugno 2003, nel procedimento n. R 579/2002-2;
- Condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Ricorso di Manuel Camós Graus contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 settembre 2003

(Causa T-309/03)

(2003/C 275/80)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 settembre 2003, il sig. Manuel Camós Graus, residente in Bruxelles, rappresentato dal sig. Marc-Albert Lucas, avocat, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'OLAF o del suo direttore in data 17 maggio 2002 che esclude uno degli ispettori, a causa di un conflitto di interesse, dall'indagine dell'Ufficio riguardante l'IRELA, in quanto tale decisione lasciava sussistere gli atti compiuti da tale ispettore o con la sua partecipazione;
- annullare la decisione dell'OLAF o del suo direttore in data 29 novembre 2002 che respinge implicitamente il reclamo amministrativo che il ricorrente ha presentato il 29 luglio 2002 contro la decisione 17 maggio 2002;
- annullare il rapporto conclusivo dell'indagine dell'OLAF sull'IRELA in data 17 ottobre 2002 o la decisione del suo direttore di adottare tale rapporto o le sue conclusioni;
- annullare la decisione del direttore dell'OLAF 28 maggio 2003 che respinge il reclamo amministrativo presentato dal ricorrente il 4 febbraio 2002 contro tale rapporto;
- condannare la Commissione a corrispondergli un risarcimento del danno morale valutato provvisoriamente ex aequo et bono nella somma di EUR 10 000;
- condannare la Commissione a pagargli provvisoriamente a risarcimento del danno subito dalla sua carriera la somma di EUR 1;
- condannare la Commissione a rimborsare le spese da lui sopportate per la sua difesa nell'ambito dell'indagine e dei reclami amministrativi contro la decisione e il rapporto impugnati;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, funzionario presso la convenuta, ha già proposto un ricorso dinanzi al Tribunale (causa C-96/03⁽¹⁾) che aveva anch'esso ad oggetto l'annullamento della decisione dell'OLAF 17 maggio 2002, nonché una richiesta di risarcimento danni. Con il presente ricorso il ricorrente ribadisce le conclusioni già presentate in occasione del suo primo ricorso, ma impugna anche il rapporto conclusivo dell'indagine. A sostegno del presente ricorso, invoca in primo luogo i motivi già esposti nell'ambito della causa T-96/03.

Inoltre invoca due motivi ulteriori. Il primo riguarda l'asserita violazione dei principi del diritto di difesa, del legittimo affidamento e di buona amministrazione, nonché la decisione della Commissione 396/1999 riguardante le condizioni e

modalità delle inchieste interne. Il secondo motivo si fonda sull'asserita violazione degli artt. 6 e 9 del regolamento n. 1073/99⁽²⁾, nonché del principio di obiettività delle indagini dell'OLAF, in quanto il rapporto impugnato sarebbe stato adottato senza il concorso dell'unico ispettore rimasto abilitato.

⁽¹⁾ Pubblicato in GU C 112 del 10.5.2003, pag. 44.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), pubblicato in GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1-7.

Ricorso della Nürburgring GmbH contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 12 settembre 2003

(Causa T-311/03)

(2003/C 275/81)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 12 settembre 2003 la Nürburgring GmbH, con sede in Nürburg (Germania), rappresentata dal Prof. Dr. H.-J. Rabe, assistito dal Prof. Dr. M. A. Dausen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, in particolare il suo art. 5, n. 1;
- condannare i convenuti alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente organizza corse automobilistiche di Formula 1 sul circuito di Nürburg. A tal fine, l'industria del tabacco apporta un contributo essenziale. Secondo la ricorrente, a causa del divieto di cui all'art. 5, n. 1, della direttiva, vi sarebbe il rischio che sul circuito di Nürburg non possa essere più organizzata alcuna gara di Formula 1.

La ricorrente sostiene che nell'elaborazione della direttiva sia sorto un vizio procedurale. Il testo della direttiva approvato dal Consiglio in vari punti non coinciderebbe con la versione approvata dal Parlamento. Vi sarebbe quindi una violazione dell'art. 251 CE. Inoltre, l'art. 95 CE non costituirebbe un valido fondamento normativo. L'art. 5, n. 1, conterrebbe, nonostante l'apparente restrizione alle sole attività sportive transfrontaliere, un divieto generale di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco. Ai sensi della sentenza della Corte nella causa C-376/98 ⁽¹⁾, tuttavia, l'art. 95 non giustifica alcun divieto generale di sponsorizzazione.

La ricorrente fa valere altresì che con la scelta dell'art. 95 CE come fondamento normativo si è aggirato il divieto di armonizzazione nel settore sanitario di cui all'art. 152, n. 4, CE. La ricorrente sostiene inoltre che l'incerta formulazione del divieto di sponsorizzazione viola il principio di chiarezza che è espressione del principio della certezza del diritto, principio fondamentale anche nel diritto comunitario.

Infine, la ricorrente afferma che l'art. 5, n. 1, della direttiva è sproporzionato sia dal punto di vista dell'obiettivo del mercato interno fissato dal legislatore comunitario sia dal punto di vista della tutela della salute di fatto perseguita e, pertanto, violerebbe un principio costituzionale dell'Unione europea. Inoltre, il detto divieto pregiudicherebbe il diritto di proprietà della ricorrente, tutelato come diritto fondamentale.

⁽¹⁾ Sentenza 5 ottobre 2000, causa C-376/98, Germania/Parlamento e Consiglio, Racc. I-8419.

Ricorso della sig.ra Annelies Keyman contro Commissione delle Comunità europee, presentato l'11 settembre 2003

(Causa T-313/03)

(2003/C 275/82)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 settembre 2003, la sig.ra Annelies Keyman, residente in Overijse (Belgio), rappresentata dall'avv. Carlos Mourato, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni 11 dicembre 2002 e 11 giugno 2003 recanti approvazione del rapporto informativo della ricorrente relativo al periodo 1999-2001;
- condannare la convenuta alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale nonché a tutte le spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, in particolare le spese di domiciliazione, di spostamento e di soggiorno, nonché gli onorari ed i diritti di avvocato, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento medesimo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell'art. 43 dello Statuto nonché un manifesto errore di valutazione. La ricorrente deduce inoltre uno sviamento di potere.

Ricorso della società Musée Grévin contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 settembre 2003

(Causa T-314/03)

(2003/C 275/83)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 settembre 2003 la società Musée Grévin, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Bernard Geneste e Olivia Davidson, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 luglio 2003, diretta ad ottenere il rimborso, da parte della società Musée Grévin, delle somme asseritamente indebite;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nel 1996 ha ottenuto una sovvenzione da parte della Commissione nell'ambito di un progetto di realizzazione di un'impresa comune con un'impresa polacca. La richiesta di sovvenzione si basava sull'applicazione di un piano di sviluppo regionale intitolato «Joint Venture PHARE TACIS Program». In seguito ad un'indagine condotta nel 2002 nei locali della ricorrente nonché ad uno scambio di corrispondenza tra la ricorrente e la Commissione, quest'ultima con lettera 8 luglio 2003, ha notificato alla banca che agiva in qualità di intermediario finanziario del piano di sviluppo, il completo recupero dei fondi versati alla ricorrente. Tale notifica costituisce la decisione che è stata impugnata dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa innanzi tutto valere un'asserita violazione delle disposizioni del regolamento n. 1⁽¹⁾, in quanto la decisione impugnata sarebbe redatta in inglese e non in francese, benché essa sia indirizzata alla ricorrente, che è una società francese. Essa fa anche valere l'asserita violazione del termine di prescrizione di quattro anni, previsto all'art. 3, del regolamento del Consiglio n. 2988/95⁽²⁾. Essa sostiene inoltre che la decisione impugnata, firmata non dal Commissario competente ma da un capo unità e da un amministratore viola il principio di collegialità e promana da un'autorità incompetente.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe viziata da errori materiali dei fatti, sarebbe priva di fondamento giuridico, sarebbe in contrasto con l'obbligo di motivazione, con i principi di proporzionalità e di contraddittorio nonché con i diritti della difesa.

(1) Regolamento del Consiglio n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea, GU 1958, n. 17, pag. 385.

(2) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, GUL 312, del 23.12.1995, pagg. 1-4.

Ricorso della Citicorp contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 15 settembre 2003

(Causa T-320/03)

(2003/C 275/84)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 settembre 2003, la Citicorp, con sede in New York (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti V. von Bomhard, A. Pohlmann e A. Renck, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 giugno 2003 nel procedimento R 85/2002-3;
- condannare l'Ufficio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio in oggetto: Il marchio denominativo «LIVE RICHLIY» — Domanda di registrazione n. 2.112.647.

Prodotti o servizi: «Servizi finanziari e monetari ed affari immobiliari; in particolare: servizi bancari; carte di credito; prestiti e finanziamenti commerciali e per consumatori; mediazione immobiliare e relativamente a mutui; gestione, pianificazione e consulenza in materia di fondi, immobili e servizi fiduciari; investimenti e consulenza in materia di investimenti; mediazione in titoli e servizi di compravendita per agevolare le transazioni finanziarie sicure; servizi assicurativi; in particolare sottoscrizione e vendita di assicurazioni di proprietà, contro gli incidenti e sulla vita e contratti di rendita» (Classe 36).

Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: Diniego di registrazione da parte dell'esaminatore.

Motivi del ricorso: Violazione degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 73, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n. 40/94.

Ricorso della Juckem GmbH e a. contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, proposto l'8 settembre 2003

(Causa T-321/03)

(2003/C 275/85)

(Lingua processuale: il francese)

L'8 settembre 2003 la Juckem GmbH e altre 244 società, rappresentate dal sig. Denis Waelbroeck e dalla sig.ra Nathalie Rampal, avocats, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, rappresentata dal Consiglio e dal Parlamento europeo, e condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti a causa della direttiva di cui si tratta;
- dichiarare che è dovuto un interesse al tasso annuo dell'8 % (o al tasso ritenuto appropriato dal Tribunale) a partire dalla data della decisione del Tribunale che constata la responsabilità della Comunità fino a pagamento avvenuto;
- condannare le convenute alle spese del procedimento.

- viola il principio di proporzionalità;
- crea una discriminazione con gli operatori economici attivi nel settore dei prodotti alimentari destinati al consumo umano;
- poggia su un fondamento giuridico erroneo. Infatti, la direttiva controversa avrebbe dovuto fondarsi sull'art. 37 CE, non già sull'art. 152, n. 4, lett. b), CE, dato che non avrebbe alcun rapporto con il settore veterinario e fitosanitario.

(¹) GUL 63 del 6.6.2002, pag. 23.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei presunti danni causati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione (¹).

La direttiva citata introduce l'obbligo, a carico dei produttori di mangimi composti, di fornire sulle etichette indicazioni quantitative precise (in percentuale) di tutte le materie prime che entrano nella composizione di ogni alimento. In tal modo, essa instaura un regime di etichettatura completamente nuovo per i mangimi composti che, secondo le ricorrenti, condurrà alla divulgazione obbligatoria del know-how e dei segreti commerciali di base dei produttori di mangimi composti. Con l'introduzione di tale regime, i clienti dei produttori di mangimi composti potrebbero venire a conoscenza non soltanto della formula ma anche dei costi esatti delle materie prime, cosicché le ricorrenti si vedrebbero privare del loro più importante fattore di concorrenza e persino la loro esistenza potrebbe essere messa a repentaglio.

A sostegno delle loro asserzioni, le ricorrenti affermano che la direttiva controversa:

- viola il know-how e i segreti commerciali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario;
- pregiudica la tutela di una concorrenza non falsata, il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- viola il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio di un'attività economica;
- va contro il miglioramento dei prodotti agricoli e della tutela dell'ambiente;

Ricorso di La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 12 settembre 2003

(Causa T-323/03)

(2003/C 275/86)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 12 settembre 2003 La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, con sede in Turis (Spagna), rappresentata dall'avv. D. Juan José Carreño Moreno, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 9 luglio 2003 (procedimento R 57/2003-2);
- accolga il rifiuto della registrazione del marchio comunitario n. 2057487 «LA BARONNIE» per prodotti rientranti nella classe 33 della nomenclatura internazionale, di cui è titolare la società Baron Philippe de Rothschild, S.A.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio Baron Philippe de Rothschild, S.A.
comunitario:

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio denominativo «LA BARONNIE» — Domanda n. 2057487 «LA BARONNIE» per prodotti della classe 33 [bevande alcoliche (tranne le birre)].
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	La ricorrente.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Il marchio denominativo nazionale «BARONIA» per prodotti della classe 33 («vini di qualsiasi tipo»).
Decisione della divisione d'opposizione:	Rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso:	Rigetto del ricorso.
Motivi di ricorso:	Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

Ricorso del sig. Heinrich Winter contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 settembre 2003

(Causa T-324/03)

(2003/C 275/87)

(Lingua processuale: il francese)

Il 15 settembre 2003, il sig. Heinrich Winter, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Sébastien Orlandi, Albert Coolen, Jean-Noël Louis e Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione di non iscriverlo nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli di ottenere una promozione al grado A 4 per l'esercizio di promozione 2002, pubblicato nelle Informazioni amministrative (IA) 12 agosto 2002, n. 68;

- annullare la decisione della Commissione di non iscriverlo nell'elenco dei dipendenti promossi, pubblicato nelle Informazioni amministrative 14 agosto 2002, n. 69;
- condannare la Commissione a pagargli la cifra simbolica di un euro per il danno subito a causa della mancata stesura del rapporto informativo per il periodo 1997-1999;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere la pretesa violazione dell'art. 45 dello Statuto, la pretesa violazione del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, nonché un preteso manifesto errore di valutazione.

Ricorso della O₂ (Germany) GmbH & Co. OHG contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 25 settembre 2003

(Causa T-328/03)

(2003/C 275/88)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 25 settembre 2003 la O₂ (Germany) GmbH & Co. OHG, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata dai sigg. N. Green QC, K. Bacon, Barrister, B. Amory, lawyer, e dalla sig.ra Francesca Marchini Camia, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli artt. 2 e 3. lett. a), della decisione della Commissione 16 luglio 2003 (COMP/38.369);
- condannare la Commissione alle spese del procedimento;
- disporre ogni altra misura che riterrà appropriata.

Motivi e principali argomenti

La decisione controversa riguarda un accordo tra la ricorrente, O₂, e la T-Mobile Deutschland GmbH. Tale accordo prevede la condivisione di infrastrutture e il roaming nazionale per la terza generazione di telecomunicazioni mobili nel mercato tedesco.

L'accordo è stato notificato alla Commissione, e la O₂ e la T-Mobile hanno richiesto un'attestazione negativa ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE e dell'art. 53, n. 1, SEE o, in alternativa, un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE e dell'art. 53, n. 3, SEE. L'attestazione negativa veniva concessa in relazione alle clausole sulla condivisione di infrastrutture. La Commissione, pur ritenendo che le clausole sul roaming nazionale restringessero la concorrenza, concedeva esenzioni individuali per tali clausole ai sensi degli artt. 81, n. 3, CE e 53, n. 3, SEE per determinati periodi di tempo.

La ricorrente chiede l'annullamento delle disposizioni specifiche della decisione che riguardano le restrizioni della concorrenza che si presume derivino dal roaming nazionale, cioè gli artt. 2 e 3, lett. a), della decisione impugnata. La ricorrente sostiene che la motivazione della Commissione è viziata in diritto ed è insufficiente.

La ricorrente sostiene che, in primo luogo, non vi è restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE o dell'art. 53, n. 1, SEE. Secondo la ricorrente, la decisione non poggia su un esame degli effetti reali dell'accordo sulla concorrenza. La Commissione partirebbe semplicemente dal presupposto che l'acquisto di servizi di rete da parte di un operatore di rete da un altro operatore restringerebbe la concorrenza tra i due in termini di copertura, qualità, velocità di trasmissione o prezzi all'ingrosso. La ricorrente afferma inoltre che tale presupposto è contraddetto dalle stesse constatazioni di fatto della Commissione e dalla giurisprudenza della Corte e dalla prassi della Commissione.

La ricorrente sostiene ancora che le presunte restrizioni della concorrenza non derivano da un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE o dell'art. 53, n. 3, SEE, ma piuttosto dalle azioni unilaterali della ricorrente. Secondo la ricorrente, l'accordo non contiene alcuna disposizione che restringe la concorrenza da parte della ricorrente per quanto riguarda la copertura, la qualità, la velocità di trasmissione e il prezzo all'ingrosso, e che qualsiasi restrizione che possa derivare dall'accordo sarebbe il risultato delle decisioni commerciali unilaterali della ricorrente. La ricorrente afferma, quindi, che l'accordo in esame non costituisce la causa della presunta restrizione della concorrenza.

Ricorso di Ricci Fabio Andrés contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 25 settembre 2003**(Causa T-329/03)**

(2003/C 275/89)

(Lingua processuale: l'italiano)

Il 25 settembre 2003, Ricci Fabio Andrés, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Condinanzi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- 1) annullare la decisione di rigetto della candidatura del ricorrente al concorso COMR/B/04/2000 — Radioprotezione comunicata al ricorrente con lettera del Direttore della D.G. CCR, sig. Jean-Pierre Vandersteen, del 28 novembre 2002, n. B01-HR/RRA/BDU/D (2002) 14307;
- 2) condannare la Commissione al pagamento delle spese di causa

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione contenuta nella lettera del Direttore delle Risorse CCR di Ispra, del 28 novembre 2002, con la quale veniva comunicato al ricorrente, che pur figurava sulla lista di riserva della procedura di selezione COMR/B/04/2000, di non possedere tutti i requisiti necessari per essere assunto, dovendosi, di conseguenza, chiudere la procedura di assunzione aperta al suo riguardo.

A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere:

- La violazione dell'indipendenza e dei poteri del comitato di selezione del concorso in questione.
- Violazione dell'avviso di selezione per non avere considerato che esso consentiva l'accesso alla carriera di categoria C. Si ritiene a questo riguardo che l'avviso di selezione era formulato con riferimento all'accesso alla categoria C3-B5/B3 del quadro scientifico. Erroneamente la Convenuta, all'esito del concorso, avrebbe ritenuto che la procedura di selezione desse accesso esclusivamente alla carriera in categoria B.

- Violazione dell'avviso di selezione, nella misura in cui, la Commissione, nel disattendere la selezione compiuta dalla commissione giudicatrice, avrebbe erroneamente valutato i requisiti professionali del candidato, perfettamente rispondenti alle caratteristiche presentate nell'avviso di selezione e tali da dare accesso anche alla carriera in categoria B.
- Violazione del principio del legittimo affidamento e dei canoni di buona amministrazione.

Cancellazione parziale nella causa T-33/01 ⁽¹⁾

(2003/C 275/90)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 24 giugno 2003, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione del nome della ricorrente Kirch Media GmbH & Co. KGaA dalla liste dei nomi delle ricorrenti nella causa T-33/01, Kirch Media GmbH & Co KGaA e KirchMedia WM AG contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU C 134 del 5.5.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa T-58/02 ⁽¹⁾

(2003/C 275/91)

(Lingua processuale: l'inglese)

Con ordinanza 15 luglio 2003, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-58/02: Kabushiki Kaisha Kenwood contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 131 dell'1.6.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa T-143/03 R

(2003/C 275/92)

(Lingua processuale: l'olandese)

Con ordinanza 17 luglio 2003, il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-143/03 R: Elisabeth Saskia Smit contro Europol.

III

(Informazioni)

(2003/C 275/93)

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 264 dell'1.11.2003

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 251 del 18.10.2003

GU C 239 del 4.10.2003

GU C 226 del 20.9.2003

GU C 213 del 6.9.2003

GU C 200 del 23.8.2003

GU C 184 del 2.8.2003

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://europa.eu.int/eur-lex>CELEX: <http://europa.eu.int/celex>
